

GIOVEDÌ 26 MARZO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Identificati IVA e rappresentanti fiscali: la proroga degli adempimenti vale anche per loro? - pag. 2
- Coronavirus: il fisco sospende le pretese, ma proroga di 2 anni gli accertamenti - pag. 5
- Decreto Cura Italia: arrivano le proposte di modifica di commercialisti e consulenti del lavoro - pag. 7

## LAVORO E PREVIDENZA

- FIS e fondi di solidarietà: quando spetta l'assegno ordinario per Coronavirus - pag. 17
- Coronavirus: congedo parentale per dipendenti e autonomi fruibile senza domanda - pag. 20

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- OIC 33: definitive le indicazioni per il passaggio ai principi contabili nazionali - pag. 30

## FINANZIAMENTI

- Coronavirus: al via gli incentivi per produrre mascherine e ventilatori. Come chiederli - pag. 32

## IMPRESA

- Coronavirus: come valutare gli effetti dell'emergenza sugli adempimenti contrattuali - pag. 34
- Mercato unico e digitalizzazione: cosa prevede la nuova strategia industriale UE - pag. 37
- Coronavirus: disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali - pag. 40

## IN EVIDENZA

## FIS e fondi di solidarietà: quando spetta l'assegno ordinario per Coronavirus

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Le imprese e i professionisti in difficoltà economica per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus possono fare ricorso ai Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi) e al Fondo di integrazione salariale (FIS) per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, con il riconoscimento di un assegno ordinario. Il decreto Cura Italia agevola i datori di lavoro che fanno ricorso a tali Fondi, esonerandoli dal versamento del contributo addizionale e consentendo di optare per il pagamento diretto ai lavoratori.

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. Leggi anche Cassa integrazione 18/2020) ha introdotto diverse ordinaria e in deroga: cosa cambia misure a sostegno del reddito di per le imprese lavoratori per la **sospensione** o la **riduzione dell'attività? lavorati-** Per i datori di lavoro che ne hanno diritto, il trattamento di integrazione-  
**va**, mediante l'utilizzo esteso del- ne salariale va richiesto al **Fondo**  
la **cassa integrazione ordinaria**, **di integrazione salariale (FIS)** e ai **Fondi di solidarietà** (bilatera-  
dell'**assegno ordinario** e della cas- li o bilaterali alternativi) deputati  
sa integrazione in deroga.



## Coronavirus: congedo parentale per dipendenti e autonomi fruibile senza domanda

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Un congedo parentale straordinario per i figli fino a 12 anni (limite di età non applicabile in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata), non superiore, complessivamente, a 15 giorni, con indennità pari al 50 per cento della retribuzione e contribuzione figurativa per dipendenti e autonomi. In aggiunta, la possibilità di fruire del congedo anche per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, ma senza diritto alla corresponsione di indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa. Sono le novità del decreto Cura Italia sulle quali l'INPS ha fornito gli attesi chiarimenti con la circolare n. 44 del 2020.

Preceduta dalle prime istruzio- **per emergenza COVID-19** di-  
ni contenute nel messaggio n. scioltino dall'articolo 23 del de-  
1281/2020, è stata pubblicata la creto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  
circolare n. 45 del 25 marzo 2020 noto come decreto Cura Italia.

con la quale l'INPS ha fornito le indicazioni amministrative sulle **modalità di fruizione del congedo**

### Quadro normativo

L'art. 23 del decreto



## Fisco

Nel decreto Cura Italia

## Identificati IVA e rappresentanti fiscali: la proroga degli adempimenti vale anche per loro?

di Davide Centurelli - Andersen Tax &amp; Legal Italia

Tra i beneficiari della sospensione degli adempimenti fiscali prevista dal decreto Cura Italia rientrano anche gli identificati ai fini IVA o quanti hanno nominato un rappresentante fiscale? Parlando della sospensione fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria, per soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, la soglia è riferita ai "ricavi ai fini delle imposte sui redditi": pertanto, i soggetti identificati o con rappresentante fiscale in Italia, operando solo ai fini dell'IVA, non possono beneficiare della proroga. La sospensione degli adempimenti in scadenza fra l'8 marzo e il 31 maggio è, invece, limitata a chi ha "il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato". Ma cosa deve intendersi per domicilio fiscale?

Mentre il Governo sta lavorando per garantire la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 - **Cura Italia** in tempi brevi, si moltiplicano i chiarimenti interpretativi e i provvedimenti attuativi (di questi, attesi più di 30) emessi dai principali enti coinvolti, come l'INPS e l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima ha emesso le circolari n. 4/E, n. 5/E e n. 6/E del 2020, in tema di trattamento delle istanze di interpello, pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi e accertamento con adesione.

In tema di chiarimenti sulle disposizioni fiscali del decreto, è auspicabile che le Entrate ne possano fornire di ulteriori per coprire tutti i **punti dubbi** del **decreto Cura Italia**. In particolare, in merito all'applicazione delle misure contenute nell'art. 62: non è chiaro, infatti, se la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi si applichi ai **contribuenti non residenti, identificati ai fini IVA** ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 nonché a quelli che abbiano nominato un **rappresentante fiscale** ai fini IVA in Italia.

### L'identificazione ai fini IVA

La direttiva n. 2000/65/CE ha introdotto il principio per cui ciascun Paese membro, per permettere agli operatori comunitari residenti in uno Stato contraente di assolvere gli obblighi IVA ai quali si trovassero assoggettati in altro Stato, a seguito di operazioni effettuate nel territorio di quello Stato, dovesse introdurre una procedura chiamata, appunto, di identificazione diretta, la quale (in assenza di stabile organizzazione o di altra sede fissa di affari) consentisse a tali soggetti non residenti l'espletamento di tutti gli obblighi (ed il godimento dei relativi diritti) vigenti per tutti i contribuenti stabiliti nello Stato Contraente di destinazione. Il nostro ordinamento ha recepito tale principio tramite il D.Lgs. n. 191/2002, con l'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione prevede una procedura

mediante la quale, nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in Italia (sull'identificazione delle quali non ci soffermeremo in questa sede) il soggetto non residente possa richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA, potendo così rilevare le operazioni effettuate in Italia, eseguire la detrazione dell'imposta eventualmente pagata e versare quella dovuta: in pratica, adempiere alle obbligazioni IVA dovute nel nostro Paese, incluse quelle dichiarative, con le stesse modalità fissate per i soggetti stabiliti. Tale procedura di identificazione viene perfezionata mediante il centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente UE dovrà presentare una modulistica composta da:

- **modello ANR/3**, reso disponibile dagli uffici dell'Agenzia, sottoscritto dal legale rappresentante estero della società, nel quale andrà indicato anche il codice attività ATECO 2007 corrispondente all'attività esercitata nello Stato estero di stabilimento;
  - allegare un certificato in originale di attribuzione della partita IVA nel Paese di origine, nonché estratto della locale Camera di Commercio, dal quale sia rinvenibile l'identità del rappresentante legale e i poteri di rappresentanza ad esso attribuiti;
  - copia sottoscritta del documento di identità del legale rappresentante;
  - dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia indicata l'attività svolta nel Paese estero di stabilimento, l'attività che sarà svolta in Italia una volta ottenuta la registrazione ai fini IVA e verso quali soggetti (privati consumatori o soggetti IVA) l'attività verrà svolta, le motivazioni di tale registrazione, l'assenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.
- Tale procedura di registrazione non può essere **mai retroattiva** nel tempo.

L'art. 35-ter, comma 5 prevede che "possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992"

Per coloro che non rientrassero in tali categorie, banalmente non trovandosi nella condizione di essere un operatore economico residente nella UE, sempre il D.Lgs. n. 191/2002 ha introdotto l'art. 17, D.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che "nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se **identificati** ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro **rappresentante** residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441".

Tale rappresentante sarà **nominato mediante atto notarile**, che dovrà contenere tutti gli elementi richiesti ai sensi della legge italiana per identificare il soggetto conferente procura nonché il suo legale rappresentante. Tale atto dovrà essere recepito in Italia e comunicato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ai fini dell'attribuzione della partita IVA al soggetto non residente. Il rappresentante, inoltre, sarà solidalmente responsabile con il soggetto non residente per tutte le obbligazioni IVA dovute in Italia.

### Decreto Cura Italia poco chiaro

Così inquadrata la fattispecie dei soggetti esteri che operano nel nostro Paese, il decreto Cura Italia sembrerebbe non sufficientemente chiaro in alcuni passaggi e, in particolare, non è certo se gli identificati ai fini dell'art. 35-ter o coloro che abbiano nominato un rappresentante fiscale ai fini dell'espletamento degli obblighi e dell'esercizio dei diritti connessi all'imposta sul valore aggiunto possano rientrare fra i beneficiari delle misure di sospensione degli adempimenti fiscali. Infatti, se l'art. 60 del decreto è molto chiaro nel prevedere, senza distinzione di sorta, un rinvio dal 16 al 20 marzo di tutti i versamenti tributari, lo stesso non può dirsi per le ulteriori previsioni d'urgenza.

Per quanto riguarda la sospensione fino al 31 maggio

2020 dei versamenti di ritenute, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria, prevista dall'art. 62 per i soggetti con ricavi inferiori ai 2 milioni di euro, è la relazione illustrativa al decreto a chiarire che nell'interpretare tale soglia si tratta di "ricavi ai fini delle imposte sui redditi", pertanto i **soggetti identificati o con rappresentante fiscale in Italia**, operando solo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, **non possono beneficiare** di tale disposizione indipendentemente dal volume di affari ai fini IVA dichiarato in Italia nell'anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, la sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, l'art. 62 limita il beneficio della proroga ai "soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato". La relazione illustrativa, nulla di più dettagliata in tale senso.

Per i soggetti in questione (identificati ex art. 35-ter o nomina rappresentante fiscale), è acclarato che gli stessi non hanno né la sede legale né quella operativa stabilite all'interno del territorio dello Stato. Rimane aperto il tema del **domicilio fiscale**: ai soggetti identificati ex art. 35-ter, al completamento della procedura di attribuzione della partita IVA, invero, viene assegnato un domicilio fiscale presso il CUP di Pescara, tuttavia le comunicazioni degli uffici tributari vengono inviate direttamente alla sede legale estera e tale domicilio viene utilizzato come riferimento solo ai fini dell'instaurazione di eventuali contenziosi tributari o di procedure in contraddittorio con l'Ente impositore. Il soggetto che abbia invece nominato un rappresentante fiscale riceve tutte le comunicazioni presso il domicilio dello stesso rappresentante, però non è chiaro se tale elemento sia sufficiente a instaurare un vero e proprio domicilio fiscale oppure sia semplicemente l'effetto della coobbligazione tributaria esistente fra i due soggetti.

Alla luce di queste brevi considerazioni non appare chiaro, dunque, il motivo per cui il decreto abbia voluto introdurre questo requisito del domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, ove lo stesso volesse ribadire semplicemente una **sospensione estesa indistintamente** a tutte le categorie dei contribuenti.

Identica incertezza si era riscontrata a seguito dell'introduzione dell'obbligo della **fattura elettronica**. In risposta alle richieste di chiarimento in merito all'applicazione della fatturazione elettronica ai soggetti identificati ai sensi dell'art. 35-ter, l'Agenzia aveva fornito chiarimenti mediante la circolare n. 13/E del 2018. In quel caso l'obbligo di fatturazione elettronica era previsto per tutti i soggetti "stabiliti" sul territorio

dello Stato e l'Agenzia aveva espressamente indicato che “tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione”, con la conclusione che questi ultimi dovevano considerarsi esclusi dagli obblighi connessi alla fatturazione elettronica.

In assenza di diverse indicazioni ricavabili dal testo del D.L. n. 18/2020 ci si attende, pertanto, un **intervento** altrettanto **chiarificatore**, in modo che gli adempimenti tributari dovuti da tali soggetti (fra cui la presentazione del modello IVA annuale in scadenza il prossimo 30 aprile) possano essere dagli stessi correttamente programmati e completati.

## Fisco

Nel decreto Cura Italia

## Coronavirus: il fisco sospende le pretese, ma proroga di 2 anni gli accertamenti

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Il decreto Cura Italia proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori in scadenza entro il 31 dicembre 2020. In concreto: il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31 dicembre, ma alla fine del 2022. La proroga riguarderà, dunque, gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative all'anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.

L'art. 67 del **decreto Cura Italia** sospende per circa due mesi (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ma una (sciagurata) previsione in esso inserita umilia il contribuente alle prese con gli eventi eccezionali e, purtroppo, fornisce un'immagine di un Fisco che si approfitta delle misure emergenziali per ampliare lo spazio del suo **potere di controllo**.

Con riferimento, infatti, ai **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in deroga allo Statuto del contribuente, si applicherà l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.

### Proroga asimmetrica dei termini

In sostanza, quindi, si stabilisce una **proroga fino al 31 dicembre 2022** (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022 e tale proroga riguarderà, dunque, gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative all'anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.

Appare, quindi, del tutto evidente come la norma disponga una **asimmetrica proroga biennale** dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto **sproporzionata** rispetto al periodo di sospensione bimestrale dei termini disposti in favore dei contribuenti.

**Leggi anche Il puzzle dei termini di accertamento e sospensioni processuali a "senso unico"**

Tale disarmonia, peraltro, appare luminosamente segnalata anche dalla stessa relazione tecnica del decreto

Cura Italia, ove si afferma espressamente che l'emergenza non ha interamente fermato le lavorazioni istruttorie degli uffici finanziari che stanno continuando ad operare in smart working e che ritorneranno ad operare con piena operatività dopo il periodo di sospensione.

In ogni caso, l'art. 68 del decreto, invece, prevede la **sospensione** dei termini dei **versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29 del D.L. n. 78/2010) ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e dagli **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del D.L. n. 78/2010). Tali versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Nella disposizione non vi è alcun rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati e, in particolare, manca l'indicazione delle comunicazioni di irregolarità (cd. **avvisi bonari** della liquidazione automatizzata *ex* articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 o del controllo formale *ex* art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973).

**Leggi anche Il decreto Cura Italia dimentica gli avvisi bonari**

Per effetto delle FAQ pubblicate sul sito dell'Agente della Riscossione, risultano invece sospese le rate da dilazione dei ruoli *ex* art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (comprese dilazioni da accertamento esecutivo e da accertamenti esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Previsto, invece, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio relativo alla rottamazione ter, nonché del termine del 31 marzo

relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (saldo e stralcio).

### **Risposte ad interpelli**

Nello stesso intervallo temporale (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) si prevede anche la sospensione dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle **istanze di interpello** presentate a norma dell'art. 11 della legge n. 212/2000.

Oltre agli interpelli ordinari/qualificatori, probatori, disapplicativi e anti-abuso entrano nel limbo della sospensione anche gli interpelli preventivi in materia di adempimento collaborativo e quelli in materia di nuovi investimenti.

**Leggi anche Decreto Cura Italia e sospensione dei termini: i chiarimenti sulla trattazione delle istanze di interpello**

Anche al termine per la regolarizzazione delle

predette istanze si applicherà il medesimo periodo di sospensione.

Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata e quelli riferiti ad accordi preventivi per imprese con attività internazionale), nonché le procedure di interpello per attività di ricerca e sviluppo.

Nel periodo di sospensione da situazione emergenziale viene, inoltre, stabilito che la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita **esclusivamente per via telematica**, attraverso l'impiego della **PEC**, ovvero, per i soggetti non residenti, di **posta elettronica ordinaria**.

Sono altresì sospese fino al 31 maggio 2020, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, le attività di risposta alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi della legge n. 241/1990.



## Fisco

Avviato l'iter parlamentare

## Decreto Cura Italia: arrivano le proposte di modifica di commercialisti e consulenti del lavoro

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Mentre prosegue l'iter parlamentare di conversione del decreto Cura Italia, arrivano le proposte di modifica di commercialisti e consulenti del lavoro. Tra i tanti emendamenti proposti, spicca quello relativo alla sospensione generalizzata su tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti, quanto più prolungata possibile, degli adempimenti e dei termini di versamento. Da abolire anche la norma che ha esteso di due anni i termini per l'accertamento fiscale. Non mancano nemmeno le proposte in materia di lavoro, come, ad esempio, quella di un ammortizzatore sociale unico e il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali per far fronte alla crisi di liquidità delle aziende.

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), sin dalla sua emanazione, ha suscitato, da parte dei professionisti dell'area giuridico/contabile, molteplici **perplexità** in merito ad alcune norme in esso contenute.

Infatti, pur comprendendo il clima di emergenza che ha accompagnato la gestazione delle nuove disposizioni, ci si è trovati di fronte ad alcune decisioni alquanto opinabili.

Innanzitutto, sul versante fiscale, ma anche contributivo, ci si aspettava **maggiore coraggio** nella **sospensione delle scadenze** relative ai versamenti.

Il decreto, invece, ha disposto una serie di sospensioni, non solo insufficienti come tempistica, ma piuttosto difficili da comprendere e, sostanzialmente, ritenute **non idonee ad aiutare** le tante imprese e professionisti che si trovano in forte difficoltà in questo periodo, specie se rientrano tra le attività maggiormente colpite dalla crisi o sospese.

Per non parlare poi della norma che, a fronte della sospensione degli adempimenti fiscali di poche settimane, nella migliore delle ipotesi, ha concesso all'Amministrazione finanziaria ben **due anni in più** per poter effettuare gli accertamenti e i controlli.

**Leggi anche Coronavirus: il fisco sospende le pretese, ma proroga di 2 anni gli accertamenti**

È, dunque, evidente che occorrerebbe un intervento più incisivo, nei limiti delle risorse disponibili e ben coscienti che si sta attraversando un periodo di eccezionale gravità non solo a livello sanitario ma anche economico.

In questa direzione vanno le proposte di modifica avanzate dai **commercialisti** e dai **consulenti del lavoro**, i cui organi istituzionali sono stati sentiti, il 25 marzo, in audizione alla Commissione Bilancio del Senato, dove è partito l'iter di conversione in legge del decreto.

Di seguito si riporta una sintesi delle più interessanti indicazioni fornite dai due consigli nazionali.

**Leggi anche Decreto Cura Italia: ripristinare equità di misura tra imprese e professionisti**

### Proposte sulle norme fiscali

La proposta più "forte" è quella di una **sospensione generalizzata** per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti, quanto più prolungata possibile, degli **adempimenti** e dei termini di **versamento**.

La sospensione dovrebbe riguardare:

- tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi, sia correnti che rateizzati, nonché i **diritti camerali**;
- somme dovute, anche in forma rateale, derivanti da **avvisi bonari**, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni;
- entrate tributarie e non tributarie, anche degli enti locali, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli, al saldo e stralcio e alle altre definizioni agevolate.

Per i commercialisti, la proposta è quella di **posticipare al 30 settembre** i versamenti sospesi con la facoltà di **rateizzare** gli importi dovuti fino ad un massimo di **6 rate mensili di pari importo** a decorrere dal mese di settembre 2020.

Invece, i consulenti del lavoro, in relazione al versamento delle ritenute, si spingono oltre fino a proporre un periodo di **sospensione a tutto il 2020** con la previsione di un piano di **rateizzazione** almeno su base triennale e il primo versamento a decorrere **da gennaio 2021**.

Oggetto di proposte è anche la norma (art. 67, comma 4) che prevede un'ampia proroga con riferimento ai termini di **prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici degli enti impositori**.

Infatti, derogando espressamente le disposizioni dell'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, la norma richiama l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 che prevede al comma 2 la proroga dei

predetti termini di prescrizione e decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La norma è stata ritenuta **fortemente sbilanciata** a favore del Fisco.

Pertanto, si propone la sua **cancellazione** o (per i consulenti del lavoro) in subordine una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al massimo di un anno, condizionata al prolungarsi del periodo emergenziale.

#### Proposte in materia di lavoro

Numerose sono anche le proposte sulla parte del decreto che contiene le disposizioni per i lavoratori.

Per i consulenti del lavoro occorre intervenire principalmente sui seguenti aspetti:

- **ammortizzatori sociali**: si propone un ammortizzatore sociale unico per risolvere il problema della disparità di trattamento di classi diverse di lavoratori, appartenenti a settori e Regioni differenti, ma senza

lavoro per la medesima causa. Per i consulenti del lavoro, è necessario superare, in questa fase di crisi, le **procedure** iper-burocratizzate attualmente esistenti, per renderle **più snelle, efficaci e rapide**. Inoltre, per far fronte alla mancata liquidità degli imprenditori, che sono attualmente in difficoltà ad anticipare le retribuzioni ai dipendenti sarebbe utile prevedere il pagamento diretto degli ammortizzatori;

- **ferie e CIGS**: l'intento è di escludere l'obbligo di fruire delle ferie prima della CIGS;

- **sospensione licenziamenti**: si chiede di eliminare la norma (art. 46) che sospende le procedure di licenziamento, considerata troppo penalizzante per le aziende che si trovano per giustificati motivi oggettivi a interrompere i rapporti di lavoro. I commercialisti, invece, propongono di non sospendere il preavviso continuando il suo decorso fino alla cessazione del rapporto e di ultimare le procedure di licenziamento collettivo in relazione alle quali si sia raggiunto un accordo sindacale di "**mobilità volontaria**" incentivato.



**Fisco**

Dal CNDCEC

## Coronavirus e formazione: i chiarimenti del CNDCEC

In merito agli eventi formativi richiesti in accreditamento dai soggetti autorizzati e "rinvii" a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus, questi eventi non necessitano di cancellazione e reinserimento sul portale se la variazione riguarda soltanto la data o le date di svolgimento. Lo ha chiarito il CNDCEC con l'informativa n. 27 del 25 marzo 2020 con cui ha specificato che i soggetti autorizzati dovranno solo comunicare agli uffici del CNDCEC la nuova data e così sarà cura dello stesso CNDCEC provvedere alla modifica.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 26 del 25 marzo 2020, con cui ha fornito chiarimenti in tema di assolvimento **dell'obbligo formativo** relativo al triennio 2017 - 2019.

In particolar modo, è stato chiarito che nella seduta del 18 marzo 2020 è stato deliberato di prorogare a **settembre 2020** il termine per il conseguimento dei **crediti formativi** professionali per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017 - 2019, con la partecipazione agli eventi accreditati con codici materie "non utili" per la formazione dei revisori legali.

La proroga è solo per il conseguimento di crediti formativi non utili per la **revisione legale**, per cui i crediti formativi associati ai codici materie "caratterizzanti" o "non caratterizzanti" la revisione legale acquisiti nel primo semestre dell'anno 2020 non sono validi per il computo dei crediti necessari all'adempimento dell'obbligo formativo 2017-2019.

Inoltre con l'informativa n. 27 del 25 marzo 2020, è stato evidenziato che in merito agli eventi formativi richiesti in **accreditamento** dai soggetti autorizzati e "rinvii" a causa dell'emergenza coronavirus, questi eventi non necessitano di cancellazione e reinserimento sul portale se la variazione riguarda soltanto la/e data/e di svolgimento.

In particolare, i soggetti autorizzati comunicheranno agli uffici del CNDCEC la/e nuova/e data/e e sarà cura di questi provvedere alla **modifica**.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 25/03/2020, n. 26

CNDCEC, informativa 25/03/2020, n. 27

**Fisco**

L'ultimo deposito della Cassazione

## Notifiche: la consegna dell'appello al procuratore domiciliatario senza indicazione della sua qualità non determina la nullità dell'atto

Con l'ordinanza n. 7495, depositata il 25 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui, in tema di notificazione di un atto processuale al procuratore domiciliatario, ove l'atto sia stato consegnato all'indirizzo del destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, non rilevando che nell'avviso non sia sbarrata la relativa casella e non sia indicata la qualità del consegnatario.

Un contribuente riceveva un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione i redditi ai fini Irpef, Iva ed Irap. Avverso l'avviso di accertamento il contribuente presentava ricorso e l'atto impositivo veniva annullato. L'Ufficio appellava la decisione di primo grado, e nella contumacia del contribuente, il giudice di seconde cure annullava la decisione di primo grado ritenendo che l'azione accertativa fondata sugli studi di settore fosse pienamente legittima, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio ritualmente disposto. Il contribuente ricorreva per Cassazione, con unico motivo, lamentando la violazione degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva tralasciato di considerare che l'atto di appello in plico raccomandato non era stato ricevuto dal procuratore domiciliatario del contribuente, ma da soggetto non conosciuto, del quale l'ufficiale postale non aveva nemmeno indicato l'eventuale relazione con il domiciliatario. Per tali motivi la notifica dell'impugnazione era da considerare inesistente o nulla.

### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7495 depositata il 25 marzo 2020, ha rigettato il ricorso del contribuente. La Suprema Corte innanzitutto richiamando un proprio precedente evidenza che in tema di notifica al procuratore costituito, l'art. 330 c.p.c. va interpretato nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario,

ma non pone a colui che propone appello l'onere di indicare formalmente nel corpo dell'atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo in ottemperanza al disposto degli artt. 83, 163 e 414 c.p.c. I giudici di legittimità aggiungono anche che l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico e gode di fede privilegiata in ordine alle dichiarazioni delle parti agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesti avvenuti in sua presenza. Di conseguenza, ove l'atto sia stato consegnato all'indirizzo del destinatario, a nulla rileva che nell'avviso non sia stata barrata la relativa casella e non sia indicata la qualità del consegnatario. Nella specie, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la notifica a mezzo posta dell'atto di appello, era stata effettuata a persona qualificatasi come procuratore domiciliatario del contribuente, con raccomandata consegnata a persona indicata dall'ufficiale postale come l'effettivo destinatario dell'atto. Tale circostanza per la Corte era di per sé sufficiente per ritenere che - in ragione dell'efficacia fidefacente delle attestazioni eseguite dall'ufficiale postale - la notifica dell'impugnazione venne effettuata ritualmente, ancorché non recasse alcuna indicazione della qualità di domiciliatario del destinatario della notifica.

*A cura della Redazione*

## Fisco

dal CNDCEC

# Conversione in Legge del Decreto Cura Italia: le proposte dei Commercialisti

Nel Decreto Cura Italia, per il CNDCEC occorre un intervento normativo a carattere generale per l'introduzione di una clausola di salvaguardia relativamente a tutte le norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte e altri tributi che fanno dipendere i benefici accordati dalla legge al rispetto di specifici termini o condizioni che in virtù dell'emergenza sanitaria non possono essere correttamente rispettati. Si tratta di una delle proposte presentate dai Commercialisti alla V Commissione Permanente (Bilancio) del Senato della Repubblica, con un documento riguardante la conversione in legge del D.L. n. 18 del 2020.

Il 25 marzo 2020 il CNDCEC ha pubblicato un

documento riguardante la conversione in legge del D.L. n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che è stato presentato alla **V Commissione Permanente (Bilancio)** del Senato della Repubblica.

Il CNDCEC ha evidenziato come l'estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti **limitazioni agli spostamenti** e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio nonché dei provvedimenti di chiusura di molteplici attività produttive stanno comportando gravi **ricadute economiche** in tutto il Paese che impongono l'adozione di interventi coraggiosi a sostegno di famiglie, imprese e professionisti, e per tale ragione sono state presentate delle proposte sotto forma di emendamenti.

Il CNDCEC ha proposto una **sospensione generalizzata** per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti, quanto più prolungata possibile, degli adempimenti e dei **termini di versamento** relativi a:

- tributi**, ritenute, contributi e premi assicurativi, sia correnti che rateizzati, nonché ai diritti camerali;
- somme dovute, anche in forma rateale, derivanti da avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni;
- entrate tributarie e **non tributarie**, anche degli enti locali, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli, al saldo e stralcio e alle altre definizioni agevolate.

È altrettanto necessario prevedere che i **versamenti sospesi** debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale non inferiore a sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di termine del **periodo di sospensione**.

Il documento si compone di diversi titoli volti a individuare gli emendamenti al **Decreto Cura Italia**, con:

- misure a sostegno del **lavoro**;
- misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- misure fiscali** a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del covid-19

## Le proposte in tema di misure fiscali

Con riferimento all'art. 61 del **Decreto Cura Italia** riguardante la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, è stato proposto dal CNDCEC per i soggetti operanti nei settori

particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso di sospendere fino al 30 giugno 2020 i termini relativi a:

-**versamenti delle ritenute** alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, estendendo la sospensione anche alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore;

-adempimenti e **versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Quindi in tal modo **si amplia l'arco temporale** di sospensione dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto estendendolo a tutti i versamenti in scadenza nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020 e viene differita al 30 settembre 2020 l'effettuazione dei **versamenti sospesi** e prevista la facoltà di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di **12 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Quanto all'art. 62, riguardante la **sospensione dei termini** degli adempimenti e dei **versamenti fiscali** e contributivi, si propone di estendere fino al 30 giugno 2020 la sospensione di tutti gli **adempimenti tributari**, fissando al 30 settembre 2020 il termine entro cui effettuare gli adempimenti sospesi, senza applicazione di sanzioni. Tra l'altro si propone di sterilizzare per l'anno 2020 l'obbligo da parte dell'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei **redditi precompilata**, per evitare numerosi adempimenti prodromici richiesti a tal fine a carico di contribuenti e intermediari abilitati.

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa**, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame nonché per gli esercenti imprese, arte o professioni domiciliati o aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza si prevede che la sospensione dei **versamenti da autoliquidazione** in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 venga estesa fino al **31 maggio 2020**. Per costoro inoltre si propone che la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta venga estesa alle ritenute sui **redditi di lavoro autonomo**, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

Di conseguenza viene differita al 30 settembre 2020 l'effettuazione dei **versamenti sospesi** e prevista la facoltà di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Sempre con riferimento all'art. 62, si propone di sospendere i **termini dei versamenti**, anche in forma rateale, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme risultanti dalle **comunicazioni di irregolarità** emesse a seguito del controllo automatico e del controllo formale delle dichiarazioni, delle somme dovute per effetto di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza e per effetto della definizione agevolata delle sanzioni, nonché derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi o dagli avvisi di addebito.

Inoltre si prevede di estendere estende la facoltà di non essere assoggettati alle **ritenute d'acconto** da parte del sostituto d'imposta, anche ai soggetti che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per **prestazioni di lavoro** dipendente o assimilato, avendo anche questi ultimi soggetti gli stessi problemi di liquidità rispetto a coloro che invece svolgono attività senza dipendenti o collaboratori.

### La causa di forza maggiore

Il CNDCEC ha proposto di aggiungere inoltre un nuovo articolo al Decreto Cura Italia per cui, per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo **stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di **forza maggiore** in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.

Quanto al **credito d'imposta** per **botteghe** e negozi, i Commercialisti hanno proposto di estendere il campo di applicazione del credito d'imposta del 60 per cento riconosciuto attualmente sul **canone di locazione** relativo al solo mese di marzo 2020 e per i soli immobili rientranti nella categoria di negozi e botteghe anche agli **esercenti arti** e professioni. L'ambito oggettivo viene anch'esso ampliato a tutti gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività, anche se rientranti tra quelli a **destinazione abitativa**.

Inoltre il credito d'imposta dovrebbe essere riconosciuto nella misura del 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020.

### Attività degli uffici degli enti impositori

Con riferimento all'art. 67 il CNDCEC ha evidenziato

che sono stati introdotti ben due anni di proroga dei **termini per l'accertamento** e la riscossione in favore degli enti impositori a fronte di una sospensione dell'attività da parte degli Uffici di poco più di due mesi e mezzo (dall'8 marzo al 31 maggio 2020). Si tratta di una **sperequazione** che non giustifica la **proroga biennale** dei termini di accertamento e di riscossione in scadenza nel 2020. Per cui si vuole ripristinare il dovuto **parallelismo** tra periodo di **sospensione dell'attività** degli Uffici degli enti impositori e durata della proroga dei termini di accertamento e riscossione in scadenza nel 2020.

Inoltre l'emendamento dispone la sospensione dall'8 marzo al 30 giugno 2020 dei termini per l'**impugnazione** degli avvisi di accertamento o di rettifica per i quali il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione nonché di quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata e inoltre si chiarisce che risulta altresì sospeso il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

I Commercialisti hanno evidenziato che l'attuale formulazione del Decreto Cura Italia comporta la **sospensione** dall'8 marzo al 31 maggio 2020 anche dei termini relativi alle **attività "di contenzioso"** degli uffici degli enti impositori. In virtù del fatto che l'articolo 83 del decreto-legge prevede, per le controversie anche tributarie, la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali, è necessario eliminare qualsiasi **incertezza interpretativa**, chiarendo che la sospensione dei richiamati termini prevista dall'articolo 83 vale anche per le attività "di contenzioso" degli uffici degli enti impositori. Una sospensione dei termini processuali che si prolunghi fino al 31 maggio 2020 per gli enti impositori e soltanto fino al precedente 15 aprile per i contribuenti risulterebbe infatti in evidente contrasto con il principio costituzionale del giusto processo.

Con riferimento alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, è stato proposto di **sospendere i termini dei versamenti** anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni emesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi locali nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. L'emendamento propone di chiarire che oggetto di sospensione siano anche i versamenti relativi alle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi non ancora oggetto di affidamento all'agente della riscossione e quanto all'arco temporale di sospensione, viene esteso ai versamenti

scadenti fino al 30 giugno 2020.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, documento 25/03/2020.

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

## Servizi prestati nei porti: le condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA

In tema di non imponibilità IVA per i servizi prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, il beneficio della non imponibilità non spetta per la realizzazione di un'opera ex novo. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 95 del 25 marzo 2020, con cui ha evidenziato che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

Con la risposta a interpello n. 95 del 25 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **IVA e non imponibilità** per i servizi prestati nei **porti**.

In particolare, l'art. 9, c. 1, n. 6), del Decreto IVA riconosce il **regime di non imponibilità IVA** ai servizi prestati nei **porti**, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

E' un regime subordinato alla **duplice condizione** che le prestazioni siano svolte nell'ambito del **porto** e riflettano direttamente il funzionamento e la **manutenzione degli impianti** ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Quanto al requisito che le operazioni effettuate riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli **impianti** ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, occorre evidenziare che l'art. 3, c. 13, del decreto legge n. 90 del 1990, prevede che tra i servizi prestati nei **porti** riflettenti direttamente il funzionamento e la **manutenzione degli impianti** ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se



tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al **movimento di persone** e di assistenza ai mezzi di trasporto, prescindendo dalla definitiva **destinazione doganale** dei beni.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **beneficio della non imponibilità** non spetta per la realizzazione di un'opera ex novo, ed inoltre è stato evidenziato che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative **varianti** ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

Pertanto se si tratta di servizi indispensabili per il **rapido** spostamento delle **merci** o mezzi di **trasporto**, si rende applicabile il **regime di non imponibilità** di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA.

Diversamente gli **acquisti di beni**, restano assoggettati al normale regime dell'IVA.

Infine, in merito alle **prestazioni di servizi** relative all'ampliamento e alla **manutenzione** degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, le stesse potranno rientrare nel regime di non imponibilità dell'IVA solo qualora rispettino le condizioni e i requisiti previsti.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/03/2020, n. 95

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Dichiarazione fraudolenta e riciclaggio: l'importo della confisca raddoppia

La confisca per equivalente deve riguardare il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito da chi ha commesso il reato. Se però vi sono più illeciti penali strettamente connessi e collegati, è possibile che il quantum sequestrabile sia dato dalla somma dei profitti degli stessi, anche se commessi da soggetti diversi. È il caso ad esempio della dichiarazione fraudolenta del coindagato che ha portato somme nella disponibilità dell'altro imputato, accusato del conseguente riciclaggio. Questi i principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10649, depositata il 25 marzo 2020.

Due coniugi venivano contestualmente indagati per una serie di reati ed in particolare: al marito venivano contestate una serie di dichiarazioni fraudolente (reati presupposti), mentre alla moglie quello di reimpiego e riciclaggio di denaro proveniente da altri reati. In particolare la donna veniva colpita da sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto alcuni immobili, che formalmente erano stati conferiti in un trust, struttura però considerata meramente simulata, atteso che i beni avevano continuato ad essere nella piena disponibilità dei due coniugi. L'indagata chiedeva quantomeno la riduzione del valore del sequestro eseguito ma il GIP rigettava la domanda. Quest'ultima era poi solo parzialmente accolta dal Tribunale della Libertà, che comunque confermava come ai fini della determinazione del quantum confiscabile per equivalente occorreva tenere conto sia dei profitti derivanti dai reati presupposti (contestati al marito), che a quelli derivanti dal riciclaggio contestato alla ricorrente. Il provvedimento del Tribunale veniva impugnato eccependo che non poteva conteggiarsi l'intero valore riferibile ai reati presupposti.

### La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10649, depositata il 25 marzo 2020, ha rigettato il ricorso proposto. La confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato, assolvendo ad una funzione sostanzialmente riparatoria della situazione economica mutata a seguito della commissione dell'illecito. Peraltro la confisca, che ha natura sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, altrimenti non sarebbe legittima. Di fatto quindi l'interpretazione generale fornita dalla ricorrente era corretta, ma in concreto ciò non cambiava la fondatezza della decisione impugnata. Infatti dagli atti emergeva chiaramente che il profitto dei reati presupposti doveva individuarsi nelle somme di denaro che il coindagato aveva sottratto all'Erario e destinato alla moglie ricorrente. Parallelamente il profitto del riciclaggio ascritto a quest'ultima consisteva in quanto alla stessa derivato dall'impiego di tali somme nelle proprie attività economiche. Era dunque evidente l'esistenza di duplici profitti confiscabili con conseguente piena legittimità della sommatoria effettuata dal Tribunale della Libertà.

Da qui la conferma della decisione di tale giudice.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Dal CNDCEC

## Astensione collettiva dall'invio dei modelli F24 da parte dei commercialisti: eccezionalmente non punibile

Nell'ambito dell'adesione all'astensione collettiva dall'invio dei modelli F24, non è punibile la violazione commessa del versamento tardivo, a condizione ovviamente che l'invio dei modelli F24 degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che doveva essere effettuato nei due giorni precedenti, sia avvenuto il 2 ottobre 2019, ferma restando in ogni caso la debenza degli interessi per il tardivo versamento. Lo ha reso noto il CNDCEC mediante la pubblicazione della nota dell'Agenzia delle entrate di risposta al quesito formulato dalle associazioni nazionali di categoria.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 25 del 25 marzo 2020, con cui ha reso noto la **nota** dell'Agenzia delle entrate di risposta al quesito formulato dalle associazioni nazionali di categoria in data 14 settembre 2019 e sollecitata dal CNDCEC con lettera prot. n. 728 del 20 gennaio 2020, in tema di **effetti sanzionatori** dell'adesione **all'astensione collettiva** dall'invio dei **modelli F24** degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Occorre preliminarmente evidenziare che in data 20 dicembre 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato dall'Agenzia delle entrate con nota del 3 dicembre 2019, ha escluso che nel caso di specie ricorrano i presupposti tali da integrare la causa di **forza maggiore**.

Quanto al **"Codice di autoregolamentazione** delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili" del 2 luglio 2014 questo ha formato oggetto di valutazione di idoneità da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 14/315 del 28 luglio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 185 dell'11 agosto 2014.

Il Codice concerne il **diritto di astensione** collettiva dei dottori commercialisti ed esperti contabili dalle prestazioni poste in essere nello svolgimento delle relative attività professionali nei confronti dei propri committenti. Il Codice non rileva invece in riferimento agli **obblighi tributari** dei professionisti nella loro

posizione di contribuenti, da considerare e trattare al pari di quella di tutti gli altri.

Quindi non disciplina e non consente ai dottori commercialisti ed esperti contabili di astenersi collettivamente dall'adempimento dei propri **doveri tributari**.

Per cui la **violazione** risulta, quindi, **sanzionabile**, in base all'articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione) del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L'Agenzia delle Entrate ha però evidenziato che il CNDCEC nella missiva del 20 gennaio 2020 ha affermato che quello in esame è stato il **primo sciopero** proclamato dalla Categoria con conseguente novità delle questioni trattate e che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha comunque rilevato alcun impedimento alla messa in atto dell'astensione collettiva in oggetto.

Per tale motivo l'Agenzia ha consentito, eccezionalmente nel caso specifico, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 nonché del comma 3 dell'articolo 10 della L. 212 del 2000, riguardante la **tutela dell'affidamento** e della buona fede, per cui è stata ritenuta **non punibile** la violazione commessa (versamento tardivo), a condizione ovviamente che l'invio dei modelli F24 degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che doveva essere effettuato nei due giorni precedenti, sia avvenuto il 2 ottobre 2019, ferma restando in ogni caso la debenza degli interessi per il tardivo versamento.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 25/03/2020, n. 25

CNDCEC, nota Agenzia delle Entrate 25/03/2020,

## Fisco

Dalle sigle sindacali

## Decreto Cura Italia: ripristinare equità di misura tra imprese e professionisti

Nell'ambito del Decreto Cura Italia, occorre prevedere l'erogazione del contributo anche ai lavoratori autonomi iscritti ad altre forme previdenziali quali le casse di previdenza private previste per le professioni ordinistiche, che potrebbe essere erogato anche sotto forma di credito d'imposta. Si tratta di una delle proposte avanzate da Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec ed Unico mediante



un documento del 25 marzo 2020 con cui sono state fornite osservazioni per la modifica di alcune disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 - decreto "Cura Italia".

Le sigle Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec ed Unico hanno pubblicato in data 25 marzo 2020 un documento riguardante le richieste di modifica di alcune disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 - **decreto "Cura Italia"**, condivise anche con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Si tratta di proposte volte a **ripristinare equità** di misura tra **imprese e professionisti**, minata dalla presenza nel decreto di numerose norme impropriamente dedicate ad una sola delle categorie produttive.

In particolar modo è stata richiesta:

- la modifica all'articolo 27 con la previsione **dell'erogazione del contributo** anche ai lavoratori autonomi iscritti ad altre forme previdenziali quali le **casce di previdenza** private previste per le professioni ordinistiche. Inoltre è stato chiesto di prevedere la possibilità di erogazione del contributo anche sotto forma di **credito d'imposta**;

- la modifiche dell'articolo 62, con la previsione della sospensione al 31 maggio 2020 anche dei termini di tutti gli adempimenti comunicativi e dichiarativi relativi alla **precompilata 2020** compreso invio delle CU. Inoltre è stato chiesto di sospendere i tempi e modi di utilizzo dei **crediti tributari** introdotte dal Decreto fiscale 2020, consentendo di utilizzare i crediti derivanti da dichiarazione dei redditi anche antecedentemente alla presentazione della dichiarazione. E' stata richiesta anche la **disapplicazione ISA** generalizzata per l'anno 2020 e il rinvio dei termini per l'annualità 2019;

- la modifica dell'articolo 65, sempre per equità, con la previsione di un **credito d'imposta** per i canoni di **locazione** ad uso strumentale, ridotto al 50% anziché il 60% attualmente previsto ma allargato a tutti gli **operatori economici** indistintamente compreso gli enti non commerciali, enti del terzo settore e le associazioni sportive, abrogando il punto 2 dell'articolo, condizionato al pagamento del relativo canone per salvaguardare anche i **proprietari di immobili**;

- la modifica dell'articolo 67 con l'abrogazione della previsione di cui al comma 4, per cui con riferimento ai termini di **prescrizione** e decadenza relativi **all'attività degli uffici** degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, per evidente inopportunità, considerato il periodo di

emergenza, oltre alla evidente sproporzione della previsione, poiché che a fronte di una **sospensione** dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dell'attività degli enti preposti ai controlli fiscali, si inserisce un **differimento dei termini** di decadenza di 2 anni per il periodo d'imposta 2015;

- la modifica dell'articolo 19, per equità sociale è stato chiesto di prevedere un tetto massimo **dell'assegno ordinario di integrazione salariale** pari all'indennità prevista per le imprese e per i lavoratori autonomi, anche al fine di per garantire la copertura di tutti i lavoratori.

Oltre agli specifici emendamenti al Decreto Cura Italia, è stato richiesto mediante il documento in analisi:

- la proroga complessiva dei termini previsti dal codice della **crisi d'impresa** e dell'insolvenza;

- l'istituzione di un **tavolo di coordinamento** con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, volto alla preventiva consultazione del Cndcec e delle associazioni sindacali nelle misure di interesse della categoria. Inoltre è stato richiesto di tener conto, nei **limiti di spesa** inseriti nel Decreto Cura Italia:

- del diritto soggettivo maturato dai **beneficiari**, avuto altresì conto delle oggettive difficoltà operative;

- della necessaria prevalenza della sostanza sulla forma nell'interpretazione delle norme, in considerazione dell'emergenza in corso, evitando un'eccessiva **burocratizzazione delle procedure**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec ed Unico, osservazioni 25/03/2020,

#### Fisco

Decreto Cura Italia

## Diritti doganali: 30 giorni in più per i titolari di conti di debito

Per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri, i pagamenti dei diritti doganali relativi ai conti di debito, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, sono differiti di 30 giorni, senza l'applicazione di interessi. Lo prevede il decreto Cura Italia. Con comunicati del 19 e del 24 marzo, l'Agenzia delle Dogane ha reso noti i codici ATECO ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, riferibili al settore dei trasporti e della logistica. Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'istanza preventiva, corredata della documentazione comprovante, anche attraverso

autocertificazione, l'appartenenza a uno dei settori individuati.

Nell'ambito delle misure adottate dal decreto Cura Italia, il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile, è differito di **ulteriori 30 giorni** senza applicazione di interessi. Il beneficio è previsto per i titolari dei "**conti di debito**" tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri e riguarda sia le risorse proprie tradizionali sia i connessi diritti doganali. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con comunicato del 19 marzo 2020.

Il Governo ha riconosciuto per tali categorie gravi difficoltà di carattere economico, prevede il beneficio della **proroga del termine di pagamento** dei "conti di debito" e della non applicazione degli interessi di credito. Non è applicabile nemmeno la sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento dei tributi. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento dei diritti doganali, riferibili al settore dei **trasporti** e della **logistica**, il Ministero dei Trasporti ha, da ultimo, individuato i seguenti **codici ATECO**:

- 49.20.00 **trasporto** ferroviario di merci;
- 49.41.00 trasporto di merci su strada;
- 49.42.00 servizi di trasloco;
- 50.20.00 trasporto marittimo di merci;
- 50.40.00 trasporto merci via acqua;
- 51.21.00 trasporto aereo di merci;
- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 magazzini frigo c/terzi;
- 52.21.40 interporti;
- 52.22.00 servizi per trasporto marittimo;
- 52.29.10 **spedizionieri doganali**;
- 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici;
- 52.24.10 movimento merci;
- 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.

Per la corretta applicazione della disposizione, è necessario presentare ai competenti Uffici delle Dogane e dei Monopoli una **preventiva istanza** volta a usufruire dell'agevolazione, corredata della documentazione comprovante, anche attraverso autocertificazione, l'appartenenza a uno dei settori sopra indicati.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Dogane, comunicato 19/03/2020

Agenzia delle Dogane, comunicato 24/03/2020

## Lavoro e Previdenza

Semplificazioni per i datori di lavoro

## FIS e fondi di solidarietà: quando spetta l'assegno ordinario per Coronavirus

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Le imprese e i professionisti in difficoltà economica per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus possono fare ricorso ai Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi) e al Fondo di integrazione salariale (FIS) per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, con il riconoscimento di un assegno ordinario. Il decreto Cura Italia agevola i datori di lavoro che fanno ricorso a tali Fondi, esonerandoli dal versamento del contributo addizionale e consentendo di optare per il pagamento diretto ai lavoratori.

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) ha introdotto diverse misure a sostegno del reddito di lavoratori per la **sospensione** o la **riduzione dell'attività lavorativa**, mediante l'utilizzo esteso della **cassa integrazione ordinaria**, dell'**assegno ordinario** e della cassa integrazione in deroga.

**Leggi anche** Cassa integrazione ordinaria e in deroga: cosa cambia per le imprese

Per i datori di lavoro che ne hanno diritto, il trattamento di integrazione salariale va richiesto al **Fondo di integrazione salariale (FIS)** e ai **Fondi di solidarietà** (bilaterali o bilaterali alternativi) deputati al riconoscimento dell'assegno ordinario nei casi di interruzione dell'attività lavorativa non dipendenti dalla volontà dei soggetti sottoscrittori il contratto di lavoro.

### Fondo di integrazione salariale

Il Fondo di integrazione salariale comprende tutti i **datori di lavoro** (anche non organizzati in forma d'impresa), che occupano mediamente più di 5 dipendenti che:

- non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
- appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle **intemperie stagionali**) o straordinaria (a eccezione del **contratto di solidarietà**) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

Di regola, il FIS eroga

- l'**assegno ordinario** in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o

delle riduzioni di orario di lavoro.

-l'**assegno di solidarietà**, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le prestazioni del FIS spettano ai **lavoratori con contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

I datori di lavoro che hanno in corso un **assegno di solidarietà** possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà?, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività?.

La misura della prestazione è fissata nell'**80%** della **retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

---

Per il 2020 la **misura massima mensile della prestazione**, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a **939,89 euro** per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a **1.129,66 euro** per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.

---

### FIS per Covid-19

A fronte dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (articolo 19) prevede che, per i datori di lavoro che già versano la quota di contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale presso l'INPS, sarà possibile presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con specifica causale collegata all'emergenza COVID-19. In tal caso, in via eccezionale, l'assegno ordinario potrebbe essere previsto, oltre che per i datori che occupano più di 15 dipendenti, anche per i datori di lavoro iscritti al FIS che **occupano più di 5 dipendenti**.

Su istanza del datore di lavoro, tale trattamento può essere corrisposto direttamente dall'INPS. Inoltre,

limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario non si applica il **"tetto aziendale"**, ovvero il limite economico entro cui le prestazioni del FIS sono determinate per ciascun datore di lavoro.

#### Fondi di solidarietà

I Fondi di solidarietà bilaterali assicurano ai lavoratori tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le medesime causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ed inoltre:

- assicurano ai lavoratori **prestazioni integrative**, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;- prevedono **assegni straordinari** per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuiscono al finanziamento di programmi formativi dell'Unione Europea.

L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i **settori non coperti** dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

In alternativa, per i settori dell'**artigianato** e della **somministrazione di lavoro**, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato, sulla base di quanto disposto dal Jobs Act, le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti dove non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale, è stata infatti prevista l'istituzione, oltre che dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, anche dei **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi**, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori.

I fondi di solidarietà ad oggi istituiti sono i seguenti:

- Fondo di solidarietà del settore dell'**artigianato**;
- Fondo di solidarietà del settore delle **assicurazioni**;
- Fondo di solidarietà per le **attività professionali**;

- Fondo di solidarietà per il **settore del credito**;
- Fondo di solidarietà della **provincia di Bolzano-Alto Adige**;
- Fondo di solidarietà per il settore del **credito cooperativo**;
- Fondo di solidarietà del Gruppo **Ferrovie dello Stato**;
- Fondo di solidarietà per i **lavoratori in somministrazione**;
- Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
- Fondo di solidarietà per il **Gruppo Poste Italiane**;
- Fondo di solidarietà del **settore marittimo** Solimare;
- Fondo di solidarietà della **provincia di Trento**;
- Fondo di solidarietà del **trasporto pubblico**;
- Fondo di solidarietà riscossione **tributi erariali**;
- Fondo di solidarietà per il settore dei **servizi ambientali**.

A questi si aggiunge il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui si è detto prima.

#### Assegno ordinario

I Fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

L'assegno ordinario è appunto una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

La platea dei beneficiari è stata così definita dal legislatore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

#### Semplificazione delle procedure Covid-19

Il decreto Cura Italia, per garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, ha introdotto una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

- non è dovuto il pagamento del **contributo addizionale**;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto del limite delle **52 settimane** nel biennio mobile o delle 26 settimane nel **biennio mobile** per il Fondo di integrazione salariale (FIS), del limite dei 24 mesi nel **quinquennio mobile** e del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- i periodi autorizzati sono **neutralizzati** in caso di

successive richieste;

- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'**anzianità** di **90 giorni di effettivo lavoro**, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di **presentazione delle domande** è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

#### **Presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 ed esclusivamente **on line** sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà?", selezionando con la nuova e specifica **causale**, denominata "**COVID-19 nazionale**" ([messaggio INPS n. 1321/2020](#)).

La domanda è anche disponibile nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità.

Alla domanda non dovrà essere allegata la **scheda causale**, né ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di **accordo aziendale**, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato **in data successiva alla domanda**.

Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

---

**N.B.** Per i **fondi di solidarietà? alternativi** (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS ([messaggio n. 1287/2020](#)).

---

#### **Modalità di pagamento**

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento **diretto al lavoratore**, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.



## Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

## Coronavirus: congedo parentale per dipendenti e autonomi fruibile senza domanda

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Un congedo parentale straordinario per i figli fino a 12 anni (limite di età non applicabile in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata), non superiore, complessivamente, a 15 giorni, con indennità pari al 50 per cento della retribuzione e contribuzione figurativa per dipendenti e autonomi. In aggiunta, la possibilità di fruire del congedo anche per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, ma senza diritto alla corresponsione di indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa. Sono le novità del decreto Cura Italia sulle quali l'INPS ha fornito gli attesi chiarimenti con la circolare n. 44 del 2020.

Preceduta dalle prime istruzioni contenute nel messaggio n. 1281/2020, è stata pubblicata la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 con la quale l'INPS ha fornito le indicazioni amministrative sulle **modalità di fruizione del congedo per emergenza COVID-19** disciplinato dall'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, noto come decreto Cura Italia.

### Quadro normativo

L'art. 23 del decreto introduce, dal 5 marzo 2020, un **congedo parentale straordinario** per emergenza COVID-19 a favore dei lavoratori:

- **dipendenti** del settore privato
- **iscritti alla Gestione separata** (lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori)
- **autonomi**.

La finalità delle misure è ampliare le tutele di cui godono i genitori per la cura dei figli, per far fronte al disagio connesso alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche.

### Genitori dipendenti del settore privato

L'art. 23 del decreto Cura Italia prevede:

#### Per i genitori con figli fino a 12 anni

Un congedo parentale straordinario per un periodo (continuativo o frazionato, ma solo a giornate intere e non in modalità oraria) non superiore, complessivamente, a 15 giorni (articolo 23, commi 1 e 3).

Per tale congedo è riconosciuta la **contribuzione figurativa** e un'**indennità** pari al **50 per cento della retribuzione** (maggiore rispetto all'indennità riconosciuta in caso di congedo parentale ordinario, pari al 30%).

**N.B.** Si ricorda che il **congedo parentale ordinario** è riconosciuto per ogni figlio fino a 12 anni nel limite massimo di 10. Per ogni minore con handicap fino a 12 anni, può essere prolungato, ricorrendo determinate

condizioni, per un periodo non superiore a tre anni. Per i periodi di congedo parentale è riconosciuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

Il limite di età di 12 anni per la fruizione del suddetto congedo speciale non si applica in riferimento ai **figli con disabilità grave** iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (articolo 23, comma 5).

Il **computo delle giornate** ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.

Se i genitori hanno raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l'ordinario congedo parentale possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19. Attualmente non è possibile presentare **domanda** all'INPS. I **datori di lavoro** devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità. Sarà cura dei genitori inviare la richiesta non appena l'INPS avrà reso disponibili i canali per la presentazione della domanda.

I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono considerati d'ufficio come congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale e i lavoratori non sono tenuti a presentare una nuova domanda di congedo COVID-19.

#### Per i genitori con figli tra i 12 e i 16 anni

I dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro, sempre per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a 15 giorni**, dal 5 marzo 2020



e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; tuttavia senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tali lavoratori devono presentare **domanda di congedo COVID-19** solamente **al proprio datore di lavoro** e non all'INPS.

### Adempimenti

I datori di lavoro devono:

- comunicare all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il **flusso UniEmens**, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG;
- per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo al 25 marzo (data di pubblicazione della circolare in commento), compilare i flussi di denuncia utilizzando esclusivamente i **codici evento** e i **codici conguaglio** appositamente istituiti per il congedo COVID-19 (si rinvia a [Congedo Covid-19: esposizione a conguaglio in Uniemens, Lista PosPA e DMAG](#));
- **anticipare l'indennità** pari al 50% della retribuzione. Per i casi di pagamento diretto, l'indennità è erogata dall'Istituto.

---

**N.B.** Il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che:

- non sia stato chiesto il bonus alternativo per i [servizi di baby-sitting](#);
  - nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
  - non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- 

### Iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all'INPS

Il congedo COVID-19 spetta anche ai lavoratori genitori di figli fino ai 12 anni di età:

- iscritti alla Gestione separata, ossia lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e **liberi professionisti titolari di partita IVA** attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria. E' riconosciuta sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo

emergenziale. E' prevista un'**indennità** pari al **50% di 1/365 del reddito**, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità (nel congedo parentale ordinario l'indennità è pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età);

- **autonomi iscritti all'INPS**, ai quali viene riconosciuta un'indennità pari al **50% della retribuzione convenzionale giornaliera** stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (il congedo parentale ordinario prevede un'indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età).

---

**N.B.** Per fruire del congedo non è richiesta la sussistenza del requisito di un **minimo contributivo** e della **regolarità contributiva**, ma è sufficiente l'iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l'iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza.

---

Per fruire del congedo COVID-19 i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno possono inoltrare domanda all'INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome iscritte all'INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, dovranno presentare **apposita istanza** per richiedere il congedo COVID-19 quando l'INPS adeguerà le **procedure telematiche**. In attesa delle implementazioni procedurali, i lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19.

L'INPS fa presente che eventuali **periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo**, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

## Lavoro e Previdenza

In Senato

## Cura Italia: dai Consulenti del Lavoro proposte di modifiche per la conversione in legge

È stato presentato in Commissione Bilancio del Senato, dove è partito l'iter di conversione in legge del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", il documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro contenente 30 proposte di emendamenti. Tra queste un passo fondamentale per la Categoria, ma difficile da mettere in atto per la presenza di un numero alto di imprese e lavoratori ancora a lavoro, la chiusura almeno per un mese del Paese con il rinvio di qualsiasi pagamento e scadenza. Concrete e attuabili le proposte di modifica riguardanti le procedure di cassa integrazione e la proroga della sospensione dei versamenti.

Arriva dai Consulenti del Lavoro una serie di proposte rilevanti, presentate il 25 marzo 2020 in Commissione Bilancio del Senato, per quanto riguarda la conversione in legge del decreto n.18/2020 "**Cura Italia**". Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine "in questo momento straordinario servono interventi altrettanto straordinari e non si può pensare di utilizzare le farraginose procedure che la ritualità italiana propone".

### Cassa integrazione Covid-19

In materia di **ammortizzatori sociali**, i Consulenti del lavoro osservano che il Decreto Cura Italia, entrato in vigore il 17 marzo 2020, riconosce l'accesso alla cigo emergenziale con riferimento a sospensione o riduzione dell'attività per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. In tal caso risulta però impossibile provvedere alla comunicazione, "preventiva" alle organizzazioni sindacali.

La previsione del passaggio sindacale appare in ogni caso superflua, in considerazione della causale specifica individuata dalla legge e l'urgenza delle provvidenze richieste.

La proposta avanzata è pertanto quella di considerare la superfluità del momento di consultazione sindacale e consentirne l'omissione, perlomeno per i casi di sospensione o riduzione dell'attività ai quali sia possibile riconoscere una evidente riconducibilità all'evento epidemiologico di cui al D.L. n. 18/2020, nei quali è esclusa qualsiasi discrezionalità per il datore di lavoro.

Anche la previsione, senza alternative, dell'anticipazione della misura da parte datoriale, si scontra con le ragionevolmente presumibili condizioni di difficoltà di disponibilità di liquidità da parte dei datori di

lavoro tenuti all'anticipazione.

Si propone pertanto la previsione della possibilità di prevedere, come già per l'assegno ordinario, il pagamento diretto del trattamento Cigo da parte dell'INPS. Per quanto riguarda l'ambito applicativo soggettivo il requisito in base al quale è richiesto che "i lavoratori destinatari delle norme debbano risultare alle dipendenze dei **datori di lavoro** richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 lascia privi di tutela emergenziale tutti i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 16 marzo.

Appare perciò ragionevole modificare tale spettro temporale applicativo, riconducendolo all'entrata in vigore del suddetto dpcm, prevedendo quindi la possibilità di ritenere applicabili le misure emergenziali ai lavoratori in forza al 12 marzo 2020.

### Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Con riferimento ai Fondi di solidarietà, Nell'ottica di un possibile nuovo intervento normativo sarebbe opportuno specificare l'applicazione della stessa procedura semplificata di informazione e **consultazione sindacale** con durata massima di tre giorni anche laddove i fondi prevedano ordinariamente iter sindacali più lunghi.

Si richiede inoltre di prevedere che l'accesso ai fondi, in particolare alternativi, non possa essere condizionato dalla contemporanea iscrizione di per sé libera ad ente bilaterale (così come l'appartenenza o meno ad associazione sindacale), sottolineando la garanzia delle prestazioni di integrazione salariale per emergenza Covid-19, del tutto slegata da qualsiasi iscrizione ad ente bilaterale.

Anche in merito alla sospensione dei **termini di licenziamento**, si propone di prevedere specifiche condizioni di ammissibilità semplificata alla fruizione degli ammortizzatori sociali emergenziali per quei lavoratori destinatari di licenziamenti ex art. 3 l.n. 604/66, quando questi siano manifestamente giustificati da ragioni incontrovertibili, individuate ad esempio nella necessità di provvedere alla chiusura dell'azienda; o alla fine lavori in edilizia; oppure ancora la conclusione di un appalto cui i lavoratori erano specificamente destinati.

### Sospensione dei versamenti

Occorre prevedere la **sospensione generalizzata del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei correlati adempimenti e procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 e che scadono fino al mese di giugno 2020, dovuti sia in autoliquidazione che oggetto di dilazione, diffida, note di rettifica

e per qualsiasi altra richiesta anche dell'ente.

La sospensione deve riguardare anche i **versamenti a conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali** dovuti dai lavoratori autonomi oggetto di rateazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo della dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese di settembre 2020 in unica soluzione o in sei rate mensili con il pagamento degli interessi legali.

Le ragioni della richiesta, derivano dalla grave situazione economica, ma anche di spostamenti e chiusura o comunque di limitazione sia delle attività che degli uffici pubblici e privati, determinata dall'emergenza epidemiologica.

### Indennità? una tantum

Si richiede che, ai professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate, venga riconosciuta una detrazione di 600 euro, medesimo importo previsto per gli altri lavoratori autonomi, che abbatta le imposte dovute all'erario in sede di dichiarazione dei redditi.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, documento presentato al Senato 25/03/2020

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

# Cura Italia: sospeso il versamento anche dei contributi trattenuti ai lavoratori dipendenti

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1373 del 2020, con cui recepisce la previsione, fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardo l'estensione della sospensione di adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali anche alla quota trattenuta ai lavoratori dipendenti. Ciò proprio in considerazione del carattere straordinario di emergenza delle disposizioni introdotte dal Governo con il decreto legge Cura Italia.

L'INPS, nel messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020, interviene in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020,

n. 9, e in particolare riguardo la possibilità di sospendere anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti, di cui il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili nei confronti dell'Istituto. Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo l'emanazione del decreto Cura Italia, ha ampliato in maniera importante l'originaria delimitazione della disciplina in considerazione del carattere emergenziale e straordinario del nuovo decreto che, per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i versamenti e, pertanto, non sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già state effettuate dal datore di lavoro.

Si ritiene dunque che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/03/2019, n. 1373

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

# Congedo Covid-19: esposizione a conguaglio in Uniemens, Lista PosPA e DMAG

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 2020, con cui fornisce le indicazioni operative utili al conguaglio, a partire dal mese di competenza marzo, dei periodi di congedo per emergenza COVID-19 fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei pubblici dipendenti. Vengono dunque fornite in dettaglio le codifiche da utilizzare nelle denunce contributive Uniemens, Lista PosPA e DMAG.

L'INPS, con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, prende in esame il congedo indennizzato introdotto dal decreto **Cura Italia** per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il congedo, della durata di 15 giorni, è fruibile dai

genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla **Gestione separata**, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di **baby-sitting**.

### Genitori dipendenti del settore privato

Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un'indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.

La possibilità di fruire del **congedo COVID-19** è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:

- ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale;
- ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, indicando i seguenti codici evento:

- MV2 in caso di figli di età non superiore a dodici anni;
- MV3 in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata;
- MV4 estensione di cui all'articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera;
- MV5 estensione di cui all'articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della L. 104/92; il codice identifica la fruizione oraria.

Per tutti gli eventi richiamati è prevista la compilazione dell'elemento "InfoAggEvento" in cui va precisato il **codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo**.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l'elemento "CausaleRecMat" di "MatACredAltre" mediante l'utilizzazione dei seguenti codici causale:

- "L072" (evento MV2) avente il significato di "congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 1 DL 18/2020;
- "L073" (evento MV3) avente il significato di "congedo COVID 19 ai sensi dell'art 23, co. 5 - DL 18/2020 relativo a genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età";
- "L074" (evento MV4) avente il significato di "estensione

permessi retribuiti COVID 19 ai sensi dell'art 24 DL 18/2020; fruizione in modalità giornaliera";

"L075" (evento MV5) avente il significato di "indennità di congedo fruito su base oraria in caso di congedo di cui art 24 DL 18/2020; fruizione in modalità oraria".

### Genitori dipendenti del settore pubblico

Tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. A partire dalle denunce del mese di Marzo 2020, i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori assunti con contratto di natura privatistica, e che hanno altresì lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, dovranno comunicare per questi ultimi con Unimens Lista PosPA i periodi di congedo ed aspettativa.

Nella compilazione della **Lista PosPA** relativa all'IVS, i Tipo Servizio dovranno essere indicati nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8:

- 89: Congedo parentale per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 91: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione giornaliera, per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 92: Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione oraria, per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.

### Genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di **congedo parentale ordinario**, consistente nel riconoscimento di un'indennità pari al 30% di



1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.

Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, cui viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un'indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.

### Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata

In favore dei genitori lavoratori dipendenti è previsto il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del **congedo parentale ordinario**, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un'indennità pari al 30% della retribuzione.

### Conguaglio in denuncia DMAG

Per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i congedi eccezionali introdotti dal decreto-legge n. 18/2020 nel DMAG, ovvero nel flusso "PosAgri" del flusso Uniemens, è necessario valorizzare gli elementi di seguito specificati in relazione alle diverse fattispecie:

- congedo parentale eccezionale introdotto dal D.L. n. 18/2020

- elemento "CodiceRetribuzione" con il codice "1" che assume il significato di "congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni";

- elemento "CodiceRetribuzione" con il codice "2" che assume il significato di "congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale".

Si evidenzia che nel DMAG, a differenza del PosAgri, i nuovi codici "1" e "2" devono essere valorizzati nel campo TIPORETRIBUZIONE.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 25/03/2020, n. 45

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Cura Italia: prestazioni pensionistiche anticipate e in circolarità fino a giugno

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1364 del 2020, con cui dispone il pagamento anticipato delle prestazioni pensionistiche tramite Poste Italiane per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Contemporaneamente è stata prevista la possibilità di effettuare pagamenti in circolarità su tutto il territorio nazionale consentendo così la possibilità di riscuotere le somme presso qualunque sportello postale.

L'INPS, con il messaggio n. 1364 del 25 marzo 2020, a fronte del rischio epidemiologico da COVID19, recepisce l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.652 del 19 marzo 2020 con la quale è stato disposto che il pagamento delle **prestazioni pensionistiche** da parte di Poste Italiane S.p.A. è anticipato a decorrere:

- dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;
- dal 27 al 30 aprile 2020 per la mensilità di maggio 2020;
- dal 26 al 30 maggio 2020 per la mensilità di giugno 2020.

Al riguardo, Poste italiane S.p.A. ha comunicato che in seguito all'emergenza sanitaria in corso, alcuni uffici postali della propria rete territoriale resteranno chiusi e/o non operativi.

### Pagamenti in circolarità

Ciò premesso, al fine di garantire comunque la continuità dei pagamenti delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le **prestazioni a sostegno del reddito**, erogate nei confronti dei soggetti che hanno mantenuto l'opzione per la riscossione in contanti presso lo sportello postale, l'Istituto ha autorizzato, in via eccezionale e transitoria, Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui è ordinariamente effettuato il pagamento della prestazione, purché muniti dei seguenti documenti:

- a) documento di identità;
- b) documento attestante il codice fiscale.

### Ripristino procedure ordinarie

L'autorizzazione del pagamento in circolarità è da

ritenere valida fino al ripristino della completa funzionalità degli uffici postali e comunque fino alla cessazione **dell'emergenza sanitaria** come disciplinata dalle ordinanze governative, al termine della quale saranno ripristinate le ordinarie procedure d'intesa tra l'Istituto e Poste Italiane S.p.A.

In merito alla turnazione alfabetica prevista dal calendario di pagamento delle pensioni dei mesi di aprile, maggio e giugno e all'operatività dei singoli uffici postali, si rinvia ai comunicati e alle informazioni fornite da Poste Italiane S.p.A. sul proprio sito istituzionale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/03/2020, n. 1364

### Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

## Libere professioni a Conte: uniti per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Una lettera aperta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: così le Professioni Ordinarie Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP), alla Rete Professioni Tecniche (RPT) e l'Ordine dei Commercialisti, hanno manifestato la precisa intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.

Le Professioni Ordinarie Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP), alla Rete Professioni Tecniche (RPT) e l'Ordine dei Commercialisti, hanno scritto, in data 25 marzo 2020, al Presidente del Consiglio **Giuseppe Conte**, uniti nella loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.

#### Le professioni per il Paese

Sono due istanze essenziali proposte al Governo:

- essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l'emergenza e la crisi economica ormai in atto;

- accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l'accesso a liquidità? finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.

Servono interventi coraggiosi in una logica della sussidiarietà? che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà?.

I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, e come tali vanno salvaguardati.

#### Linee di intervento

Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:

- fiscalità?;
- prolungamento degli ammortizzatori sociali;
- potenziamento degli strumenti per garantire liquidità?;
- predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, attraverso una radicale semplificazione delle norme legate agli investimenti in opere pubbliche.

Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.

*A cura della Redazione*

### Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

## Coronavirus: ripartite le risorse per la cassa integrazione in deroga

Con un decreto sottoscritto da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, si è provveduto a ripartire tra le Regioni e Province autonome le risorse stanziati dal decreto legge Cura Italia per il finanziamento del provvedimento di Cassa integrazione in deroga. Il



decreto, ancora in fase di registrazione, assegna la maggiore quota di fondi alla regione Lombardia.

E' stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto, siglato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale viene assegnato il riparto dei fondi stanziati dal Decreto Cura Italia per il finanziamento delle misure di **Cassa integrazione in deroga**, per un importo complessivamente pari a circa 1,3 miliardi di euro.

È il primo passo per permettere ai lavoratori non coperti dagli strumenti ordinari di sostegno al reddito di accedere alla CIG in deroga", lo annuncia il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Nunzia Catalfo**.

Gli importi più rilevanti sono stati assegnati alle regioni più colpite dall'emergenza sanitaria;

- 1098,3 milioni di euro alla Lombardia;
- 144,4 milioni di euro al Lazio;
- 110,9 milioni di euro all'Emilia-Romagna;
- 108,1 milioni di euro alla Sicilia;
- 106,5 milioni di euro alla Puglia;
- 101,6 milioni di euro alla Campania;
- 99 milioni di euro al Veneto.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 24/03/2019

## Lavoro e Previdenza

Nuovi accordi

# Protocollo Governo sindacati: ridefinite le attività indispensabili che restano aperte

Raggiunta l'intesa tra parti sociali e Governo sull'elenco delle attività che, nonostante le misure straordinarie di restrizione adottate per contenere l'emergenza da Coronavirus, possono restare aperte e pienamente operative. La prosecuzione delle attività è consentita a condizione che tutte le misure di sicurezza obbligatorie siano adottate e rispettate. Sindacati di categoria e territoriali e le Rsu vigileranno per la loro puntuale applicazione.

E' stato sottoscritto il 25 marzo 2020 il protocollo tra Cgil, Cisl e Uil e il Governo, con l'obiettivo di tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini, a margine del quale è stato rivisto l'elenco delle attività produttive indispensabili, in modo da garantire la

sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Chi resta al lavoro dovrà essere dotato degli indispensabili dispositivi di protezione individuali.

I prefetti dovranno coinvolgere le organizzazioni territoriali per la autocertificazione delle attività delle imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali.

Il governo si è inoltre impegnato a monitorare congiuntamente con il sindacato l'applicazione sia di quanto è stato concordato questa mattina, sia del Protocollo sulla sicurezza. I sindacati di categoria e territoriali e le Rsu vigileranno per la loro puntuale applicazione.

Di seguito l'elenco aggiornato:

- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- Pesca e acquacoltura
- Estrazione di carbone
- Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- Fabbricazione di imballaggi in legno
- Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
- Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
- Fabbricazione di vetro cavo
- Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
- Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
- Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori

elettrici

- Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
- Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- Fabbricazione di casse funebri
- Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- Gestione delle reti fognarie
- Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
- Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- Trasporto aereo
- Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

- Servizi postali e attività di corriere
- Alberghi e strutture simili
- Servizi di informazione e comunicazione
- Attività finanziarie e assicurative
- Attività legali e contabili
- Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- Ricerca scientifica e sviluppo
- Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Servizi veterinari
- Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)<sup>1</sup>
- Servizi di vigilanza privata
- Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- Attività di pulizia e disinfestazione
- Attività dei call center<sup>2</sup>
- Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- Altri servizi di sostegno alle imprese
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- Istruzione
- Assistenza sanitaria
- Servizi di assistenza sociale residenziale
- Assistenza sociale non residenziale
- Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

## Call center in outbound: rinviato l'aumento retributivo al 31 luglio 2020

Assotelecomunicazioni - Asstel con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, con l'accordo 24 marzo 2020, hanno rinviato, al 31 luglio, la decorrenza dell'aumento retributivo per i lavoratori dei call center in outbound.

Dal 1° aprile 2020 avrebbe dovuto infatti prendere il via l'aumento del minimo tabellare nella misura del 100% del minimo del liv. 2.

Per i lavoratori dei **call center in outbound**, con l'accordo 24 marzo 2020, è stata rinviata la decorrenza dell'aumento retributivo.

#### Minimi tabellari

Dal **1° aprile 2020** era stabilito l'aumento del minimo tabellare nella misura del **100%** del minimo del **liv. 2** (rapportato alle ore di effettiva prestazione), per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che svolgono attività di **vendita diretta di beni e servizi** realizzate attraverso call center outbound, attività di recupero crediti telefonico outbound e attività di ricerca di mercato.

L'accordo del 24 marzo **rinvia** detto aumento al **31 luglio 2020**.

Entro detta data le Parti definiranno un accordo sull'ambito di applicazione e le modalità di conteggio delle ore di effettiva prestazione: in assenza di tale accordo, dal 1° agosto 2020 verrà corrisposto l'aumento previsto.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Accordo 24/03/2019

## Bilancio

Fondazione OIC

## OIC 33: definitive le indicazioni per il passaggio ai principi contabili nazionali

La Fondazione OIC ha pubblicato il principio contabile "OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali" che disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.). Obiettivo del principio è quello di fornire gli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale, quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo.

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile "OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali" con cui sono disciplinate le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.).

In pratica l'OIC 33 chiarisce che la società nella **fase di transizione** ai principi contabili nazionali non deve applicare le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili nazionali ed ha come obiettivo quello di fornire, al lettore del bilancio, la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso:

- l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio;
- il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo.

### Ambito di applicazione

Il principio in esame deve essere applicato alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, dopo aver redatto in precedenza il bilancio in base ad altre regole contabili (es. principi contabili internazionali). Non deve invece essere applicato dalle società che già redigono il bilancio applicando i principi contabili qualora questi ultimi subiscano dei cambiamenti. In tale caso, infatti, i cambiamenti sono soggetti:

- alle previsioni dell'OIC 29 "Cambiamenti di

principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio";

- a specifiche previsioni dei singoli principi contabili OIC.

### Nota integrativa

La società deve applicare **retroattivamente** i principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti.

In tal caso i principi contabili nazionali saranno applicati **a partire dalla data di transizione**, oppure, solo quando anche questa applicazione non sia possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Il principio chiarisce che devono essere **indicate nella Nota Integrativa** che le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione.

Dovranno essere fornite inoltre le seguenti informazioni:

- una **riconciliazione del patrimonio netto** dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio ai principi contabili nazionali che hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo nonché una **riconciliazione del conto economico** comparativo e di quello complessivo qualora presentato in base al precedente set di principi contabili;
- l'elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle esenzioni previste nell'Appendice A del presente principio;
- l'elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti;
- qualora la società non abbia applicato retroattivamente i principi contabili nazionali alle aggregazioni aziendali contabilizzate secondo il set di regole contabili seguito nel bilancio precedente, dovrà fornire indicazioni in nota integrativa circa le modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento in conformità a quanto previsto dall'OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali".

### Entrata in vigore

La società dovrà applicare l'OIC 33 ai bilanci con esercizio avente inizio **a partire dal 1° gennaio 2020** o da data successiva. È comunque possibile l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Fondazione OIC, “OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali”, marzo 2020

## Finanziamenti

Decreto Cura Italia

## Coronavirus: al via gli incentivi per produrre mascherine e ventilatori. Come chiederli

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Per il contenimento e il contrasto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, dal 26 marzo 2020, le imprese possono presentare domanda per accedere al nuovo incentivo, gestito da Invitalia, per sostenere l'ampliamento o la riconversione produttiva aziendale ai fini della produzione di dispositivi medici o di protezione individuale. PMI e grandi imprese potranno, quindi, richiedere un mutuo a tasso zero, convertibile in contributo a fondo perduto, per un piano di investimenti compreso tra 200 mila e 2 milioni di euro. La richiesta può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Quali sono le spese ammissibili?

Le imprese possono richiedere l'incentivo per attivare la produzione e la **fornitura di dispositivi medici** e di **dispositivi di protezione individuale (DPI)** per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19).

Dopo l'approvazione in tempi record del regime di aiuto da parte della Commissione UE, Invitalia ha reso operativo il nuovo incentivo e apre la possibilità di presentare domanda a partire dalle ore 12:00 del 26 marzo 2020. Nella Gazzetta Ufficiale è stata inoltre pubblicata l'**ordinanza** che detta le regole per l'attuazione e la gestione delle agevolazioni.

La richiesta avviene in **modalità telematica** attraverso l'area riservata del sito internet di Invitalia. Le imprese potranno richiedere un **finanziamento a tasso zero** pari al **75%** della spesa ammissibile del progetto, con la possibilità di convertire tale finanziamento, in tutto o in parte, in un **contributo a fondo perduto** fino al **100%** del finanziamento, quindi il 75% a fondo perduto.

### Imprese che possono accedere all'incentivo

Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria, incluse le società di persone, senza vincoli di dimensione; sono invece **escluse le ditte individuali e le partite IVA**. Una società può presentare contestualmente anche più progetti di investimento, fermo restando l'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente Sovvenzione Lorda), non superiore a 800 mila euro per impresa.

### Progetti di ampliamento o riconversione finanziabili

L'incentivo sostiene i progetti di ampliamento e/o riconversione dell'attività, con lo scopo di finalizzarla alla produzione di **dispositivi medici** e/o di **dispositivi di protezione individuale**. La dimensione del progetto di investimento può variare da un **minimo di**

**200 mila euro** a un massimo di 2 milioni di euro.

### Dispositivi medici

In relazione ai dispositivi medici, il bando fa riferimento, tra l'altro, alle seguenti categorie di beni:

- **aspiratori elettrici**;
- sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure adulto;
- sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure pediatrico;
- attrezzature connesse ai respiratori;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografi portatili;
- **elettrocardiografi**;
- tomografo computerizzato;
- kit diagnostici;
- **caschi niv**;
- kit di accesso vascolare;
- laringoscopio per laringoscopia indiretta;
- monitor multiparametrici;
- monitor multiparametrico da trasporto con possibilità di defibrillazione;
- pompa peristaltica;
- tubi endotracheali;
- **ventilatori polmonari** ad alta complessità per terapia intensiva (aria compressa);
- ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva (turbina).

### Dispositivi di protezione individuale

In relazione ai dispositivi di protezione individuale, sono ammesse, tra l'altro, alle seguenti categorie di beni:

- **Mascherine chirurgiche**;
- Mascherine FFP2;
- **Mascherine FFP3**;
- Guanti in lattice;
- Guanti in vinile;
- Guanti in nitrile;



- Dispositivi per protezione oculare;
- **Tute di protezione;**
- Calzari/Sovrascarpe;
- Cuffie/Copricapo;
- Camici Chirurgici;
- Termometri;
- Detergenti e Soluzioni disinfettanti/Antisettici.

### Spese ammissibili

La data di avvio del programma coincide con la data del **primo titolo di spesa** riferito al programma stesso, che dovrà essere **successivo al 17 marzo 2020**, data potenziale di avvio di progetti anche già iniziati. Gli incentivi saranno erogati sull'investimento (**opere murarie**, impianti, **macchinari**, attrezzature, **programmi informatici**) e sul capitale circolante.

Non sarà possibile per le imprese finanziare spese relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing. Non saranno ammesse le spese effettuate mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne o a macchinari, impianti e attrezzature usati.

### Agevolazioni ottenibili

Il bando prevede un **mutuo agevolato a tasso zero** a copertura del **75%** del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è **800 mila euro**.

Tuttavia, il mutuo agevolato può trasformarsi in **fondo perduto** in funzione della velocità di intervento:

- 100% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 15 giorni;
- 50% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 30 giorni;
- 25% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 60 giorni;

### Domande in via telematica

La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la **piattaforma informatica di Invitalia**, a partire dalle ore 12:00 del 26 marzo 2020. Per accedere alla piattaforma l'impresa deve registrarsi **nell'area riservata di Invitalia** indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario.

Una volta registrati, i soggetti beneficiari potranno accedere ai servizi online, potranno compilare direttamente la domanda e caricare tutta documentazione da allegare, firmando i relativi documenti digitalmente, ove necessario. Per richiedere le agevolazioni è necessario disporre di una **firma digitale** oltre che di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito dell'invio telematico della domanda con i relativi allegati, il sistema informatico assegna un

**protocollo elettronico**. La valutazione delle domande avviene in base all'**ordine cronologico di arrivo**, fino ad esaurimento dei fondi.

Il procedimento prevede alcuni vantaggi, tra cui una **procedura light** e adempimenti ridotti per i proponenti. La richiesta è effettuata mediante una perizia tecnica asseverata. Le imprese hanno la possibilità di ottenere un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell'accettazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il bando prevede un iter di valutazione semplificato in 5 giorni.

La **relazione tecnica** dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (ad es. ingegnere o architetto) e non necessita di alcuna forma di asseverazione da parte di un pubblico ufficiale.

### Procedimento di valutazione

L'ammissibilità del programma è subordinata al superamento di una serie di criteri di valutazione. Il primo criterio riguarda la **credibilità del soggetto proponente** in termini di adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto. Ai fini della valutazione di tale criterio, l'analisi istruttoria verrà condotta basandosi sugli elementi descrittivi forniti dall'azienda al momento della presentazione della domanda. In particolare, verranno positivamente valutate le aziende appartenenti al medesimo settore o a settori affini a quello del programma per il quale richiedono le agevolazioni. Saranno privilegiate le aziende che, seppur non facenti parte del medesimo settore o di settori affini a quello del programma per il quale richiedono le agevolazioni, dispongono di esperienze e know how tali da garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi del programma. Negli altri casi sarà espresso un giudizio negativo sul criterio.

Il secondo criterio riguarda la **fattibilità tecnica del programma**, intesa come capacità del programma proposto di determinare un incremento della produzione, a seguito del completamento del piano degli investimenti e credibilità del cronoprogramma degli investimenti. Sarà valutata la coerenza della documentazione tecnica rispetto agli obiettivi previsti con riferimento specifico al previsto incremento della produzione e al rispetto della tempistica stabilita dalla normativa. Verrà valutata la coerenza della documentazione attestante la regolarità in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro. Sarà esaminato l'aspetto legato alla **prevenzione degli infortuni** e della **salvaguardia dell'ambiente**.

Il terzo e ultimo punto della valutazione è relativo alla **solidità economica - finanziaria** - patrimoniale del soggetto proponente, secondo specifici parametri.

## Impresa

In ambito nazionale e internazionale

## Coronavirus: come valutare gli effetti dell'emergenza sugli adempimenti contrattuali

di Andrea Rescigno - Avvocato - Legalitax

L'emergenza da Coronavirus e le misure di contenimento adottate, anche con il decreto Cura Italia, sono destinate ad avere un impatto sulla capacità delle parti di un contratto di dare corretta e tempestiva esecuzione alle obbligazioni assunte, sia in ambito nazionale che internazionale. La gravità ed eccezionalità della situazione impone una valutazione specifica in ordine alla possibilità che l'emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti della pubblica autorità possano rientrare nella nozione di impossibilità sopravvenuta, anche temporanea, delle prestazioni contrattuali. Come effettuare una corretta valutazione?

La gravità ed eccezionalità della emergenza epidemio-logica da **Coronavirus** (COVID-19) impone una valutazione anche in ordine alla possibilità che detta emergenza ed i relativi provvedimenti normativi possano rientrare nella nozione di **"evento di forza maggiore"** o, comunque, costituire eventi esimenti dalla responsabilità in cui potrebbero incorrere le imprese italiane per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte prima del loro verificarsi.

Ciò soprattutto in considerazione delle più recenti decisioni a livello regionale e nazionale di bloccare, per evidenti ragioni sanitarie, lo svolgimento di numerose attività imprenditoriali.

**Leggi anche** Coronavirus: un decreto d'urgenza per fare chiarezza. Anche sulle sanzioni

Nell'ambito dei **contratti commerciali internazionali** e, soprattutto, nei contratti che hanno una durata prolungata, è ormai divenuta prassi inserire una clausola di **"Force Majeure"** che identifica espressamente le ipotesi di forza maggiore e le modalità di gestione delle relative conseguenze sulle obbligazioni delle parti e sul contratto.

Talvolta viene invece inserita la clausola di **"hardship"**, che disciplina le ipotesi di **eccessiva onerosità** sopravvenuta e viene applicata nel caso in cui la prestazione di una delle parti diventi troppa onerosa, tale da comportare un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra, a causa di fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto e ciò o tramite l'intervento di un terzo o mediante apposita negoziazione tra le stesse.

In assenza di tali clausole (Force Majeure o hardship), per determinare la rilevanza degli eventi straordinari che hanno colpito l'Italia sull'eventuale inadempimento dei contratti in essere, si deve fare riferimento al diritto applicabile al contratto.

Ove tale diritto fosse il diritto italiano, si precisa che la disciplina contenuta nel Codice civile non delinea, comunque, direttamente il concetto di **"forza maggiore"**

quale esimente dalla responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il diritto italiano prevede due ipotesi: (a) impossibilità sopravvenuta della prestazione e (b) sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. Nel primo caso, la **prestazione divenuta impossibile** si estingue e la parte liberata dalla propria obbligazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. L'impossibilità temporanea, fino a che essa perdura, vale quale esimente dalla responsabilità per il ritardo nell'adempimento.

Nel secondo caso (**sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione**), il debitore può domandare la risoluzione del contratto, salvo che la controparte offra di modificare equamente le condizioni del contratto.

Ai fini di determinare se un evento rivesta effettivamente le caratteristiche esimenti, molti sono gli aspetti lasciati all'interpretazione della giurisprudenza. In concreto, le cause tradizionali di impossibilità non imputabile al debitore sono determinate nel *factum principis* (**ordine o divieto dell'autorità**), nel caso fortuito, nella forza maggiore e nel fatto del creditore. Rientrano in genere nel novero della **"forza maggiore"**, che rende impossibile la prestazione ed esime da responsabilità le calamità naturali quali terremoti, epidemie, alluvioni, uragani, atti terroristici e di guerra; ma ogni evento deve essere esaminato e valutato nella sua gravità specifica, tenuto conto delle circostanze del singolo caso.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta, secondo l'interpretazione prevalente, deve dipendere da un **evento straordinario** (cioè un evento che statisticamente è poco frequente, con carattere di eccezionalità) e imprevedibile (deve essere cioè tale che i contraenti non lo avessero messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze).

Nei contratti internazionali di vendita di compravendita di beni mobili, trova applicazione, ove non

espressamente derogato, l'art. 79 della Convenzione di Vienna del 1980 (cd. "CISG"), che prevede un esonero di responsabilità per l'inadempimento indipendente dalla volontà del debitore, che sia imprevedibile ed insuperabile.

Da quanto sopra discende che molti sono gli elementi che devono essere considerati e valutati per determinare se una società sia o meno responsabile del suo inadempimento e dei danni conseguenti.

### Valutazione specifica e caso per caso

E' sempre necessaria una valutazione specifica e caso per caso e non appare possibile determinare con certezza ed a priori se l'epidemia da coronavirus ed i provvedimenti conseguenti adottati dal Governo italiano possano costituire in tutti i rapporti e per qualsivoglia inadempimento eventi tale da legittimare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità e/o da esimere la parte inadempiente da responsabilità.

Per concludere, in ogni ipotesi in cui a seguito degli eventi straordinari legati all'epidemia di Coronavirus una società non sia in grado di dare esecuzione, quantomeno tempestiva, alle proprie obbligazioni ovvero di ricevere la prestazione della controparte, la stessa:

i) dovrà valutare innanzitutto il **tenore degli accordi contrattuali**, rilevando l'esistenza di eventuali clausole di Force Majeure e/o hardship, di cui andrà attentamente valutato il tenore, le modalità di gestione della situazione straordinaria ivi previste e le conseguenze sul contratto e sull'inadempimento;

ii) in assenza delle clausole indicate sub i) o di loro inapplicabilità, dovrà **individuare il diritto applicabile** al rapporto e valutare in base ad esso gli eventi di esonero da responsabilità contrattuale ivi previsti, la cui sussistenza andrà concretamente valutata tenuto conto delle obbligazioni a carico delle parti, del loro comportamento e dell'impatto che gli eventi straordinari di cui si vuol invocare l'efficacia esimente hanno avuto sull'esecuzione delle singole prestazioni.

Nel contesto normativo fin qui sinteticamente richiamato, il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano le conseguenze del mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

### Estensione del rimedio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione

L'articolo 28 del D.L. n. 9/2020 aveva previsto l'applicabilità del rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (con conseguente obbligo alla restituzione della prestazione eventualmente già eseguita, vale a dire il rimborso

dei pagamenti già effettuati) ex articolo 1463 cod. civ., ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati da soggetti interessati da provvedimenti di restrizione della libertà di circolazione, come individuati nel medesimo D.L. n. 9/2020.

L'articolo 88 del **decreto Cura Italia** estende l'applicabilità di tale rimedio anche ai **contratti di soggiorno** per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti di restrizione della libertà di circolazione, adottati ai sensi ed a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 6/2020.

L'articolo 88 del decreto Cura Italia prevede inoltre l'applicabilità, a decorrere dalla data di adozione del DPCM 8 marzo 2020, del rimedio di cui sopra (risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione) anche ai **contratti di acquisto** di titoli di accesso ad **eventi, spettacoli, musei** e/o altri luoghi di cultura, ossia tutti quei contratti occasionati dalla volontà del contraente di fruire o partecipare ad eventi formativi o lato sensu culturali, ivi compresi gli spettacoli teatrali e cinematografici, la cui esecuzione è preclusa per effetto della sospensione di tali eventi/attività introdotta con il richiamato DPCM del 8 marzo 2020, e ciò sino alla data del prossimo 3 aprile 2020, ovvero quella differente eventualmente stabilita con provvedimenti successivi.

Viene riconosciuto a tutti i soggetti beneficiari di tali misure il diritto, da esercitarsi nel termine decadenziale di **trenta giorni** dall'emanazione del decreto Cura Italia, di richiedere al vettore, all'agenzia viaggi o al venditore, il **rimborso di quanto corrisposto**, previa allegazione del titolo di acquisto e del ricorrere delle condizioni previste dalla norma. Inoltre, per espressa previsione normativa il rimborso della prestazione eseguita (i.e. il pagamento del prezzo) potrà avvenire tramite emissione di voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione e senza che tali misure possano comportare per lo Stato ulteriori spese od oneri.

### Esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento

L'articolo 91 del decreto Cura Italia rubricato "Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici", con un intervento che sembra poter trovare applicazione anche al di là del ristretto ambito degli appalti pubblici (richiamati nella rubrica del medesimo articolo, forse però con riferimento alla disciplina di cui al secondo paragrafo del medesimo articolo), chiarisce come il rispetto delle misure

di contenimento dettate per evitare la diffusione del contagio tra la popolazione, incida (anche) sui **criteri di valutazione** della **responsabilità del debitore** per inadempimento o ritardo nello stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ., stabilendo l'operatività della norma anche relativamente

alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti. L'argomento sarà necessariamente oggetto di successivi approfondimenti ed interpretazioni.

**Impresa**

Nell'emergenza Coronavirus

## Mercato unico e digitalizzazione: cosa prevede la nuova strategia industriale UE

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Mantenere la competitività mondiale dell'industria europea attraverso azioni chiave, volte a potenziare la rete europea delle PMI, espandere i poli dell'innovazione digitale, eliminare gli ostacoli normativi e pratici all'attività imprenditoriale e dare attuazione alle norme per lo sviluppo del mercato unico. E' questo l'obiettivo della nuova strategia industriale, presentata dalla Commissione europea, per sostenere la leadership dell'UE nella duplice transizione verso la neutralità climatica e verso la leadership digitale. Un progetto ambizioso tenuto conto del difficile momento dovuto all'emergenza economica da Coronavirus. Quali sono gli assi portanti dell'azione comunitaria?

La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 ha presentato l'immagine di un'Europa convinta di poter realizzare la transizione verde e digitale affidandosi alla forza della sua industria, ritenuta il motore della crescita e della prosperità europea. E' l'annuncio fatto da **Ursula von der Leyen**, presidente della Commissione UE, sulla strategia industriale che verrà attuata nel prossimo futuro.

Oggetto della comunicazione COM(2020) 102, infatti, è il **pacchetto** sulla **politica industriale** che comprende:

- 1) una nuova **strategia industriale**;
- 2) una nuova strategia per le PMI (cui viene riconosciuto un ruolo chiave nel tessuto industriale del Vecchio Continente),
- 3) un **piano di azione** per una migliore attuazione e applicazione delle norme del **mercato unico**, al fine di rispondere alle aspettative delle imprese e dei consumatori europei.

Il pacchetto risponde alla richiesta formulata nel marzo 2019 dal Consiglio europeo di una strategia di politica industriale dell'UE complessiva e a lungo termine, accompagnata da un approccio integrato per un mercato unico più approfondito e più forte.

### Principi e priorità fondamentali della strategia industriale

Lo scopo della nuova Strategia industriale ("A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe") è quello di difendere la leadership industriale dell'Europa e contribuire a realizzare tre priorità fondamentali:

- mantenere la **competitività mondiale** dell'industria europea e garantire condizioni di parità, a livello nazionale e mondiale,
- rendere l'Europa **climaticamente neutra** entro il 2050,
- plasmare il **futuro digitale** dell'Europa.



La doppia transizione che la Commissione vuole realizzare ("the twin transition"), secondo quanto si



legge nel citato documento “Domande e risposte”, richiede **nuovi prodotti e servizi**, mercati e **modelli di business**, che devono essere fondati sui valori europei e sull’economia sociale di mercato dell’Ue.

In quest’ottica, nella strategia vengono definiti i “principali motori” della trasformazione industriale dell’Europa e proposta una serie completa di azioni future, tra cui:

- un piano di azione sulla **proprietà intellettuale** volto a difendere la “sovranità tecnologica”, a promuovere condizioni di parità a livello mondiale, a lottare meglio contro il furto di proprietà intellettuale e ad adattare il quadro giuridico alla transizione verde e digitale.

- una riforma delle norme Ue in materia di **concorrenza**, compresa la valutazione in corso del controllo delle concentrazioni e del controllo dell’adeguatezza degli orientamenti sugli aiuti di Stato (anche in questo caso, l’aggiornamento delle norme mira ad adeguarle al rapido evolversi di un’economia sempre più digitale e che deve divenire più verde e più circolare);

- un **Libro bianco** per contrastare gli effetti distortivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico e affrontare il problema dell’accesso di **soggetti esteri** agli **appalti pubblici** e ai finanziamenti dell’UE (verrà adottato dalla Commissione entro la metà del 2020: la questione relativa alle sovvenzioni estere sarà oggetto di una proposta di strumento giuridico nel 2021 e contestualmente continueranno i lavori per rafforzare le norme mondiali in materia di sovvenzioni all’industria in ambito OMC e le azioni volte ad affrontare la mancanza di accesso reciproco agli appalti pubblici nei paesi terzi);

- misure complessive per modernizzare e **decarbonizzare le industrie** ad alta intensità energetica, per sostenere le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, per promuovere l’efficienza energetica e garantire un approvvigionamento sufficiente e costante di energia a basse emissioni di carbonio a prezzi competitivi;

- un piano di azione per le **materie prime essenziali e prodotti farmaceutici**, sulla base di una nuova strategia farmaceutica dell’UE (per rafforzare l’autonomia industriale e strategica dell’Europa garantendo l’approvvigionamento di materie prime essenziali), sostenendo lo sviluppo di infrastrutture digitali strategiche e di tecnologie abilitanti fondamentali (il riferimento espresso è non solo alle **reti 5G** ma anche alle future **reti 6G**: “Europe must now invest if it wants to be a frontrunner in 6G networks”);

- un’alleanza per l’idrogeno pulito (per accelerare la decarbonizzazione dell’industria e mantenere la leadership industriale), seguita da un’Alleanza per

industrie a basse emissioni di carbonio e un’Alleanza su cloud e piattaforme industriali e sulle materie prime.

- ulteriori norme e orientamenti in materia di **appalti pubblici verdi**.

- una rinnovata attenzione all’innovazione, agli investimenti e alle competenze.

Ma come si potrà garantire il raggiungimento degli obiettivi della strategia?

“Solo un impegno condiviso da parte dell’UE, dei suoi Stati membri e regioni, attori del settore e tutte le altre parti interessate in un rinnovato partenariato consentirà all’Europa di trarre il massimo vantaggio dalla trasformazione industriale”.

Passiamo a vedere adesso quali sono i **tre pilastri principali** su cui si basa il pacchetto sulla politica industriale Ue.

### Forum industriale per l’analisi dei rischi degli ecosistemi industriali

Nel prossimo futuro la Commissione si impegnerà ad analizzare in modo sistematico i rischi e le esigenze dei diversi “ecosistemi industriali”, lavorando in stretta collaborazione con un forum industriale aperto e inclusivo, che sarà istituito **entro settembre 2020**. Il forum sarà composto da rappresentanti dell’industria (tra cui **PMI, grandi imprese**, parti sociali e ricercatori), dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE con possibilità di invitare esperti di settori specifici. Ogni anno la Commissione organizzerà giornate dell’industria per riunire tutti i protagonisti.

### Nuova strategia per le PMI

Il ruolo cui ambisce l’Europa è davvero ambizioso laddove si pensi da un lato alle differenti capacità attuali degli Stati europei e, dall’altro lato, all’obiettivo dichiarato dalla strategia sulle PMI di “fare dell’Europa il luogo migliore per avviare un’impresa e farla crescere”.

Ad ogni buon conto, la strategia - che si rivolge a tutti i tipi di PMI, in ogni fase del ciclo di vita e in tutti i settori - riconosce un ruolo chiave alle PMI nel tessuto industriale europeo, con i due terzi dei posti di lavoro forniti. Bisognerà aiutare le PMI a guidare la duplice transizione e per fare ciò bisognerà fare in modo che esse possano accedere alle competenze giuste. In questa prospettiva, la Commissione:

- potenzierà la **rete europea delle imprese** (Enterprise Europe Network) con l’ausilio di appositi consulenti in materia di sostenibilità;

- espanderà i **poli dell’innovazione digitale** a tutte le regioni d’Europa per aiutare le PMI a integrare le innovazioni digitali,

- offrirà possibilità di volontariato e formazione nelle tecnologie digitali;
- proporrà azioni volte a **eliminare** gli **ostacoli normativi** e pratici all'attività imprenditoriale o all'espansione, al fine di facilitare l'attività delle PMI nel mercato unico e oltre;
- istituirà un **nuovo osservatorio virtuale** per garantire la **tempestività dei pagamenti** (saranno potenziati anche meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie),
- sosterrà un Fondo per le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI nell'ambito della finestra per le PMI di InvestEU, al fine di facilitare l'accesso delle PMI al risparmio pubblico,
- rafforzerà l'**imprenditoria femminile**, stimolando gli investimenti nelle imprese e nei fondi diretti da donne.
- invita gli Stati membri a istituire Sportelli unici per l'assistenza alle imprese,
- collaborerà con gli Stati membri per sviluppare uno standard "Start-up Nations" dell'UE, per favorire la condivisione e l'adozione delle migliori pratiche per accelerare la crescita delle PMI e delle start-up ad alta tecnologia,
- rafforzerà il punto di vista delle PMI nella normativa dell'UE.

### Azioni chiave

Più in dettaglio, le azioni chiave proposte dalla Commissione nella strategia per le PMI per aiutare le imprese a diventare più sostenibili e digitali includono:

- introduzione di consulenti di sostenibilità dedicati e altri servizi di sostenibilità per fornire alle PMI il sostegno necessario nella transizione gemella;
- lo sviluppo di **corsi di digital crash** per dipendenti delle PMI;
- l'avvio di un programma di "**volontari digitali**" per consentire ai giovani qualificati e agli anziani con esperienza di condividere le proprie competenze digitali con le imprese tradizionali;
- ampliamento della copertura geografica e dei servizi forniti da **Digital Innovation Hub** in connessione con Start-up Europe e la Rete europea delle imprese per fornire un servizio senza soluzione di continuità all'interno degli ecosistemi locali e regionali;
- assegnazione di almeno **300 milioni di euro** per incoraggiare **innovazioni rivoluzionarie** che realizzino obiettivi Green Deal nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC).

### Ulteriori strumenti a supporto delle PMI

Ma non finisce qui, dato che la Commissione si

propone di:

- realizzare **partenariati** tra **regioni frontaliere** per incoraggiarle a migliorare, allineare o coordinare congiuntamente le norme e le procedure relative alla prestazione transfrontaliera di servizi (ad esempio sul distacco di lavoratori e sull'uso di strumenti);
- creare partenariati con gli Stati membri su uno standard UE per le start up per promuovere le migliori pratiche per un ambiente dinamico di start-up e scale-up (come sportelli unici, accordi favorevoli in materia di stock option dei dipendenti ed elaborazione dei visti);
- facilitare la **cooperazione transfrontaliera** con e tra le PMI nel **settore della difesa** (in particolare mediante un bonus e inviti mirati a presentare proposte nell'ambito del Fondo europeo per la difesa);
- avviare l'Iniziativa per l'imprenditoria spaziale "CASSINI" per garantire la sovranità tecnica europea;
- creare **opportunità nei mercati di paesi terzi**, attraverso capitoli dedicati alle PMI negli Accordi di libero scambio (ALS), utilizzo di dialoghi per lo scambio di buone pratiche con i partner, un nuovo portale di informazione e delegazioni dell'UE che forniscono supporto per le domande delle PMI collegate agli ALS;
- ampliare il programma globale Erasmus per giovani imprenditori.

### Piano d'azione per un mercato unico

Nel pacchetto sulla strategia industriale Ue, vi è anche uno specifico piano di azione volto a una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico: l'intento è quello di **rimuovere le barriere** tutt'ora esistenti che ancora oggi impediscono agli europei di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico. In una relazione sulle barriere al mercato unico pubblicata sempre il 10 marzo le cause profonde di queste barriere sono le norme nazionali restrittive e complesse, la capacità amministrative limitate, il recepimento imperfetto delle norme dell'UE e loro inadeguata applicazione.

Bisogna quindi rimuovere questi ostacoli e per far ciò il piano di azione punta su un rinnovato partenariato tra gli Stati membri e la Commissione nella loro responsabilità condivisa di garantire che le norme del mercato unico siano applicate correttamente e rispettate.

A tal fine, viene istituita una **task force** congiunta della Commissione e degli Stati membri per rafforzare la cooperazione in materia di **applicazione delle norme** del mercato unico: sarà compito della Commissione offrire sostegno alle autorità nazionali e locali nei loro sforzi per attuare correttamente la normativa europea, anche adottando misure rigorose in caso di violazione delle norme del mercato unico.

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Coronavirus: disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 e che disciplina: le misure che potranno essere adottate su territori specifici e, all'occorrenza, su tutto il territorio nazionale tenendo conto dell'andamento dell'epidemia; le nuove sanzioni e controlli per chi viola le misure di contenimento previste.

E' in vigore da oggi 26 marzo 2020 il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recanti le nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Nel decreto viene stabilito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, le misure previste nello stesso decreto possono essere per periodi predeterminati, ciascuno di durata **non superiore a trenta giorni**, reiterabili e modificabili anche più volte **fino al 31 luglio 2020**, modulandone l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

### Limitazione o sospensione delle attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo

Oltre alle limitazioni previste per i cittadini, il decreto dispone limitazione per le attività produttive:

- la limitazione o sospensione delle attività commerciali di **vendita al dettaglio**, a eccezione di quelle **necessarie** per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- limitazione o sospensione delle **attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti**, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di altre **attività d'impresa o professionali**, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, **nonché di lavoro autonomo**, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica

necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Nei casi di svolgimento delle attività consentite è previsto che debbano essere svolte previa assunzione da parte del titolare o del gestore di **misure idonee a evitare assembramenti di persone**, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, dovranno essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

### Sanzioni per imprese e professionisti

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto, individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000**. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante **l'utilizzo di un veicolo** le sanzioni sono **aumentate fino a un terzo**.

Se necessario, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la **chiusura provvisoria dell'attività** o dell'esercizio per una durata **non superiore a 5 giorni**. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

### Gerarchia tra le fonti normative governative e regionali

I decreti di attuazione potranno essere adottati anche su **proposta dei presidenti delle regioni** interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti devono

essere adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile.

In casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure possono essere adottate dal Ministro della salute.

Inoltre **le regioni**, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, **possono introdurre misure ulteriormente restrittive**, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Decreto legge 25/03/2019, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 25/03/2020, n. 79)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.